

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XLVIII

N. 1

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE CO-  
PERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE  
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELA-  
TIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL  
QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2012**

*(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2013**

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

---


<i>Deliberazione</i> .....	<i>Pag.</i>	5
<b>Dati e valutazioni di insieme</b> .....	»	7
<b>Rassegna della giurisprudenza costituzionale</b> .....	»	11
<b>Leggi di maggior rilievo</b> .....	»	12
<i>Legge 28 giugno 2012 n. 92</i> .....	»	12
<i>Legge 6 luglio 2012 n. 94</i> .....	»	17
<i>Legge 6 luglio 2012 n. 96</i> .....	»	19
<i>Legge 12 luglio 2012 n. 100</i> .....	»	20
<i>Legge 16 luglio 2012 n. 103</i> .....	»	26
<i>Legge 11 luglio 2012 n. 107</i> .....	»	28
<i>Legge 1 agosto 2012 n. 122</i> .....	»	29
<i>Legge 30 luglio 2012 n. 126</i> .....	»	32
<i>Legge 30 luglio 2012 n. 127</i> .....	»	32
<i>Legge 30 luglio 2012 n. 128</i> .....	»	32
<i>Legge 7 agosto 2012 n. 131</i> .....	»	34
<i>Legge 7 agosto 2012 n. 134</i> .....	»	36
<i>Legge 7 agosto 2012 n. 135</i> .....	»	40
<b>Leggi approvative di trattati internazionali</b> .....	»	62
<b>Altre leggi di spesa</b> .....	»	64
<i>Leggi comportanti effetti finanziari</i> .....	»	64
<i>Leggi corredate da slausola di neutralità finanziaria</i> .	»	65
<i>Leggi comportanti effetti finanziari</i> .....	»	67
<b>Decreti legislativi</b> .....	»	67
<b>Tavole</b> .....	»	71
<i>Tavola 1 - Elenco delle leggi pubblicate nel maggio-agosto 2012</i> .....	»	73

<i>Tavola 2 - Oneri finanziari indicati delle leggi pubblicate nel periodo maggio-agosto 2012 .....</i>	<i>Pag.</i>	80
<i>Tavola 3 - Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi pubblicate nel periodo maggio-ogosto 2012.....</i>	»	81
<i>Tavola 4 - Elenco dei decreti legislativi pubblicati nel periodo maggio-agosto 2012.....</i>	»	82
<b>Schede di copertura.....</b>	»	87

MODULARIO  
C. C. - 2

La

# Corte dei Conti



N. 1/SSRRCO/RQ/13

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Nicola MASTROPASQUA, Pietro DE FRANCISCIS, Vittorio LOMAZZI, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO, Anna Maria CARBONE;

Consiglieri:


Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO, Vincenzo PALOMBA, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Clemente FORTE, Giancarlo ASTEGIANO;

Primo Referendario:

Alessandra SANGUIGNI;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;



VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 1° febbraio 2013 i relatori consiglieri Marco Pieroni, Mario Nispi Landi e Clemente Forte;

### DELIBERA

la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio – agosto 2012”.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 70 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI

Marco Pieroni  
Mario Nispi Landi  
Clemente Forte

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria il 26 MAR 2013

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE  
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI  
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  
26 MAR. 2013  
ROMA.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE  
DOTT. SSA Maria Laura Iorio

**Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2012.**



**Dati e valutazioni d'insieme**

1.1. Nel quadrimestre in esame sono state pubblicate 32 leggi (31 nello stesso periodo dell'anno precedente).

Fra le predette leggi 4 sono di iniziativa parlamentare; 14 riguardano conversioni, con modificazioni di decreti d'urgenza; 7 sono di ratifica di trattati internazionali.

I provvedimenti che evidenziano effetti finanziari sono 22.

Fra i restanti, 5 leggi contengono una specifica clausola di neutralità finanziaria mentre le altre, contengono disposizioni prevalentemente di carattere ordinamentale.

Come di consueto, tutte le disposizioni di carattere oneroso, espressamente considerate come tali nel testo normativo, in quanto peggiorative degli equilibri a legislazione vigente, sulla base anche della specifica relazione tecnica e delle relative modalità di copertura, sono indicate nelle 70 schede allegate alla presente relazione. Alla relazione sono allegate, inoltre, 4 tavole riepilogative: la prima contenente l'elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli oneri di competenza recati da ciascuna legge, la terza un quadro riassuntivo dei relativi mezzi di copertura, la quarta, infine, l'elenco dei 24 decreti legislativi emanati nel periodo.

PC

Di conseguenza, il totale degli oneri di competenza per il triennio derivanti dalla legislazione di spesa del quadrimestre, ammonta rispettivamente a € 6.292,9 milioni per il 2012, € 13.998,7 milioni per il 2013 ed € 15.981,1 milioni per il 2014.

I maggiori oneri finanziari sono concentrati in un ristretto numero di leggi. Con riferimento alle modalità di copertura, l'incidenza a carico dei fondi speciali è del tutto marginale e conferma il *trend* di decrescita da tempo esistente, attestandosi all'1,8 per cento delle risorse utilizzate allo scopo. La copertura dei nuovi oneri viene pertanto affidata soprattutto a diverse forme di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (60,4 per cento) e alle nuove o maggiori entrate (37,3 per cento).

1.2. La legislazione varata nel corso del quadrimestre maggio-agosto 2012 offre spunti per numerose riflessioni di carattere metodologico in ordine alle modalità con cui si dà attuazione all'ordinamento in vigore.


Si accentua il fenomeno - segnalato talvolta dagli stessi relatori di maggioranza in Parlamento - della eterogeneità e, non di rado, della frammentarietà dei provvedimenti approvati, in grandissima parte consistenti in leggi di conversione di decreti legge, uno strumento per il quale numerosi e annosi sono i moniti da parte della Corte costituzionale in ordine al divieto di contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo al carattere di necessità ed urgenza. Si ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare.

Un altro fenomeno da segnalare è legato alla previsione, nei testi legislativi, di un ampio arco di novelle di norme entrate in vigore anche di recente e della ampia dipendenza dell'attuazione della normativa da successivi e complessi provvedimenti amministrativi di attuazione, i cui tempi di entrata in vigore rischiano di incidere non marginalmente sugli effetti, sostanziali e finanziari, ascritti *ex ante* alla normativa medesima e comunque conteggiati sovente nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Come già messo in luce nella precedente Relazione quadrimestrale, anche sotto il profilo dei richiami del Presidente della Repubblica, si registra il perdurare di fenomeni negativi come quelli connessi all'approvazione di emendamenti comportanti conseguenze finanziarie ma senza che se ne sia avuta la giusta contezza con apposita relazione tecnica redatta dal Governo. Ciò anche in quanto il ricorso quasi costante allo strumento dell'apposizione del voto di fiducia in un "maxiemendamento", che raccoglie tutte le modifiche approvate nelle Commissioni parlamentari, costituisce spesso un ostacolo per la esatta valutazione degli aspetti finanziari delle norme poi approvate, attese la complessità e la celerità dei relativi processi deliberativi.

Collegato a questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre sufficientemente corredate di adeguata documentazione che ne attesti una credibile sostenibilità, come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi, al cui paragrafo si fa qui rinvio.

La Corte - nello stigmatizzare forme di copertura consistenti nell'emissione di debito- continua a sottolineare criticamente altri due andamenti che pure si verificano



28




nella legislazione del periodo considerato, ossia il fatto, da un lato, che continuano a persistere forme di copertura consistenti in “tagli lineari” di spese e, dall’altro, il fatto che la copertura più frequente consiste nella riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Sotto questo secondo versante va ribadito che ciò altera di fatto una corretta programmazione della spesa, il che introduce nella gestione del bilancio elementi di episodicità – peraltro in un contesto di riduzione delle risorse a disposizione – che possono progressivamente pregiudicare il fisiologico rapporto tra i compiti che la singola Amministrazione è chiamata a svolgere sulla base della legislazione vigente e l’entità degli strumenti finanziari a disposizione.

Anche sotto il primo versante (“tagli lineari”) la Corte non può che ribadire con forza che tale perdurante tecnica, oltre a rendere progressivamente non più sostenibili le varie clausole di neutralità (anche implicite) disseminate nella legislazione vigente, è destinata ad intaccare le stesse clausole di salvaguardia anch’esse sparse nelle varie leggi (ove naturalmente tali clausole facciano riferimento alla riduzione di programmi di spesa senza indicare i singoli interventi con riguardo a specifiche disposizioni normative). Anche ciò contribuisce a creare un quadro di incertezza circa la quantità e la qualità dell’offerta di servizi che lo Stato (ma il fenomeno è riscontrabile anche per gli enti territoriali) riesce effettivamente ad erogare alla collettività.

Un altro fenomeno da sottolineare è che vengono proposte coperture finanziarie consistenti nell’aumento delle accise sui carburanti e nell’utilizzo della riduzione in atto dei tassi di interesse, a fronte di oneri pluriennali. Nel primo caso andrebbe considerata la effettiva elasticità dei consumi al continuo incremento dell’imposizione, il che potrebbe rendere non conseguibili gli importi in termini di maggior gettito ascritti alla norma. Nel secondo caso, anche se nel brevissimo periodo è plausibile considerare la riduzione dei tassi in atto, tuttavia va osservato che una tale copertura per oneri pluriennali non appare ispirata a criteri prudenziali attesa la volatilità dei tassi nel corso del tempo e della scarsa controllabilità da parte dell’autorità di governo di tale categoria di spesa.

Permangono problemi legati a fenomeni di dequalificazione della spesa. Sotto altro profilo va registrata come positiva - ai limitati fini della controllabilità della finanza pubblica e in particolare degli effetti della legislazione più recente - la tendenza



cl



ad un maggior ricorso all'indicazione dell'onere come limite massimo. Si tratta di una scelta in parte necessitata a causa degli stringenti vincoli di bilancio e che appare percorribile anche per il caso più complicato di oneri consistenti in minori entrate: a parità di condizioni, il risultato dovrebbe porsi in termini di una maggiore tenuta del quadro contabile che si delinea di volta in volta, che quindi dovrebbe presentare un maggior grado di gestibilità. Peraltro, in tale contesto gli stessi tradizionali problemi di una quantificazione esaustiva degli oneri finiscono per trovare una naturale attenuazione. Restano naturalmente i problemi legati alla congruità dell'onere rispetto alla *ratio* dell'intervento da attuare.

Merita di essere segnalato infine il frequente ricorso per finalità di copertura alla riduzione delle risorse giacenti sulla contabilità speciale 1778. Il Governo ha sostenuto che non vi sono mai state criticità gestionali né alcuna incidenza sulla programmazione degli utilizzi delle risorse per le finalità istituzionali legate ai rimborsi e alle compensazioni dei contribuenti. Il Governo ha altresì fatto presente di aver fatto sì che gli oneri da coprire abbiano un impatto sul solo saldo di bilancio e non su quelli afferenti alla Pubblica Amministrazione, per i quali, in alcuni casi, è stata predisposta una copertura supplementare. Va tenuto presente che si tratta di quote di stanziamento del programma occorrente per la regolazione contabile in entrata derivante dalle compensazioni fiscali effettuate dai contribuenti che comportano minori versamenti in entrata del bilancio dello Stato rispetto ai corrispondenti importi accertati.

Al riguardo, va rilevato che trattasi di una modalità di copertura che si sostanzia nel fatto che si attinge a fondi fuori bilancio costituiti da giacenze di tesoreria preordinate ad essere fatte rifluire in bilancio in quanto regolazioni contabili per destinazioni vincolate. Emerge nella fattispecie, nell'accumularsi delle giacenze su tale contabilità fino a raggiungere importi elevati e non giustificabili dalla naturale discrasia tra afflussi e prelievi per sua natura temporalmente e quantitativamente limitata, una gestione del circuito bilancio-tesoreria che deve vedere ridotta in modo razionale l'entità delle risorse in essere sulla contabilità speciale. Poiché si registrano anche casi di imputazione diretta della copertura sul programma di bilancio, sempre relativo ai rimborsi fiscali, va osservato in linea generale che, trattandosi di stanziamenti che presentano margini di flessibilità di sicuro non ridotti e a fronte dei quali è difficile individuare posizioni configurabili come diritti soggettivi perfetti soprattutto avuto

riguardo ai tempi del relativo soddisfacimento, il ricorso a tali forme di copertura configura di sicuro elementi di irregolarità, in quanto trattasi sostanzialmente di utilizzo di risorse di bilancio a legislazione vigente, e conferma quanto già osservato dalla Corte, ossia l'assenza di un quadro predefinito di risorse cui imputare le esigenze che si ritiene di soddisfare. Va anche considerato che gli oneri da coprire non sono limitati nel tempo, mentre le disponibilità sulla contabilità hanno per loro natura un carattere temporaneo nella loro entità.

### **Rassegna della giurisprudenza costituzionale**


La Corte costituzionale, con maggiore frequenza che negli anni passati, ha, nei primi 8 mesi del 2012, avuto occasione di pronunciarsi diverse volte (sentenze nn. 214, 212, 192, 131, 115 e 70) in relazione al parametro della copertura finanziaria delle leggi; con riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dall'inizio della propria attività la Consulta ha emanato complessive 317 pronunce, con 143 dichiarazioni di illegittimità costituzionale (88 in via incidentale e 55 in via di azione). Solo in 8 casi le disposizioni caducate sono state introdotte da leggi statali, 6 a seguito di ricorso in via incidentale e 2 a seguito di ricorso in via azione.

Sul versante dei parametri posti a tutela della finanza pubblica, in particolare quello riguardante del "coordinamento della finanza pubblica", numerose, sul piano definitorio (es.: sentenze nn. 148 e 151), sono le pronunce della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 148, giudicando della legittimità costituzionale di una serie di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, è stato negato che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall'art. 117 Cost..

Analogamente e in relazione al medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, con la sentenza n. 151 è stato negato che lo Stato possa «intervenire in ogni materia» per l'esigenza di far fronte con urgenza ad una gravissima crisi finanziaria che potrebbe mettere in pericolo la stessa *salus rei publicae*.

Le numerose pronunce con la quale la Corte ha scrutinato disposizioni di legge statali e regionali in relazione al parametro del "coordinamento della finanza pubblica" possono raggrupparsi come segue: a) Principi che governano il riequilibrio della finanza



ll

pubblica (sentenze nn. 118, 139, 144, 147, 148, 161, 187, 193, 198, 215, 217, 262); b) Misure per il contenimento delle spese di personale (sentenze nn. 30, 33, 51, 139, 148, 151, 161, 173, 211, 212, 215, 217, 226, 262); c) Misure di contenimento della spesa sanitaria (sentenze nn. 91, 115, 131, 161, 187).

### **Leggi di maggior rilievo**


*Legge 28 giugno 2012 n. 92, "Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*


Particolarmente complessa è la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

Si tratta di un intervento che ridisegna il complessivo sistema degli ammortizzatori sociali e delle forme di tutela per le ipotesi di disoccupazione involontaria, finalizzato ad una razionalizzazione e semplificazione dei diversi istituti esistenti e ad una estensione delle misure anche a tipologie di rapporti di lavoro ed a categorie dipendenti in precedenza esclusi. La normativa prevede, inoltre, incentivi in termini di sgravi contributivi in favore di particolari forme di assunzione, nonché altri istituti di carattere oneroso, introdotti in sede di dibattito parlamentare quali quelli connessi con il sostegno alla genitorialità.

La quantificazione della maggior spesa corrente è il risultato di un raffronto tra il costo dei precedenti istituti con quello derivante dai nuovi strumenti previsti, confronto che tiene conto della diversa entità degli assegni, della differente scansione temporale e del mutamento della platea dei destinatari, alla luce di stime sul presumibile "tiraggio" delle misure in gran parte legato all'andamento del mercato del lavoro nel medio e lungo periodo, ma anche a preferenze soggettive difficilmente valutabili in merito alla scelta nel ricorso all'una o all'altra delle possibilità offerte, nell'ottica di massimizzare i vantaggi economici.

Sotto tale profilo va rilevato come la normativa all'esame raggruppa in un unico testo da un lato la riforma degli ammortizzatori sociali e dall'altro misure volte a favorire il rilancio dell'occupazione anche attraverso ipotesi di sgravi contributivi. Ne deriva un quadro estremamente complesso che ridonda sotto il profilo della copertura, in parte affidata al complessivo ridisegno della composizione dei contributi.





La quantificazione degli oneri è resa ancora più complessa in relazione agli effetti indiretti sul sistema pensionistico e previdenziale e di quelli, di segno positivo, che dovrebbero derivare per effetto della stessa legge sull'ammontare dei contributi pagati dagli imprenditori e sul gettito delle imposte in relazione ad un'auspicata inversione di tendenza del mercato del lavoro.

Particolarmente utile si rivela in tale quadro la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge all'esame, che delinea un sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure in termini di maggiore efficienza del mercato del lavoro e di modalità di entrata ed uscita dall'impiego, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e basato sui dati forniti dall'Istat e degli altri soggetti che alimentano le banche dati del sistema statistico nazionale.

Tale sistema prevede l'organizzazione di banche dati informatizzate finalizzate a raccogliere, in forma anonima e con le garanzie di rispetto della *privacy*, informazioni relative ai singoli lavoratori, destinate ad essere successivamente aggregate, in modo tale da valutare le conseguenze, in termini sia micro che macroeconomici, degli effetti delle misure introdotte anche al fine di porre in essere interventi correttivi alla luce degli andamenti produttivi e delle dinamiche occupazionali.

L'utilità del predetto monitoraggio è ancor più evidente tenendo conto della finalità della norma di favorire la ripresa del mercato del lavoro e di incrementare i livelli occupazionali in una prospettiva di crescita necessaria al raggiungimento degli obiettivi in termini di occupazione previsti dall'agenda Euro 2020.

Sotto tale profilo suscita perplessità la previsione secondo cui tale complesso sistema, che vede coinvolti l'ISTAT, l'INPS ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possa rispondere appieno alle aspettative, in un quadro di neutralità finanziaria, anche alla luce delle difficoltà operative derivanti dall'accorpamento degli istituti di previdenza, dal quale sono attese economie e risparmi di gestione che sembrano difficilmente conseguibili.

La legge ipotizza inoltre all'art. 4, comma 77, un'ulteriore riduzione delle spese di funzionamento da parte dell'INPS e dell'INAIL pari a 90 milioni a decorrere dal 2013.

Numerose sono le disposizioni contenute nella normativa, che presuppongono per la loro attuazione ulteriori necessari passaggi normativi ed amministrativi, per l'esatta

definizione delle modalità di funzionamento dei previsti istituti, che rendono ancora più incerto il quadro effettivo dei costi della riforma del mercato del lavoro.

La relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base del testo originario del disegno di legge, successivamente aggiornata per tenere conto delle modifiche apportate in prima lettura dal Senato, raggruppa le quantificazioni per complessi di istituti tra loro omogenei facendo riferimento ad una sistematica espositiva che risulta, peraltro, completamente stravolta nel testo definitivo. Al di là di modifiche anche importanti al contenuto delle norme, sotto il profilo della tecnica normativa, l'impianto originario articolato in ben otto capi e in articoli specifici riguardanti ciascuno un diverso istituto è stato, infatti, concentrato in pochi articoli ciascuno dei quali si declina in numerosi commi, con conseguente difficoltà a ricondurre la previsione di maggiori spese così come quelle di minori entrate contributive e fiscali alle singole disposizioni.

Numerose sono inoltre le norme che prevedono incrementi nella spesa corrente per prestazioni sociali considerate come economicamente neutrali a fronte della corrispondente previsione di un incremento dei contributi dovuti agli istituti di previdenza che dovrebbero garantire l'equilibrio economico del sistema.

In aggiunta a quanto sopra, come rilevato anche in sede di dibattito parlamentare presso le Commissioni parlamentari di bilancio, non sempre la relazione tecnica esplicita le fonti di riferimento dei dati e le concrete modalità di calcolo per le quantificazioni, limitandosi a dare atto delle variabili prese in considerazione; ciò non consente una puntuale verifica delle operazioni effettuate.


Le stime sembrano in ogni caso improntate, quantomeno nella enunciazione del metodo seguito, a criteri prudenziali, in quanto scontano ipotesi di comportamento tese a massimizzare i benefici derivanti dalla nuova normativa ed evitano di enfatizzare gli auspicati effetti positivi derivanti dalla riforma sull'andamento del mercato del lavoro, considerato per l'intero periodo di riferimento ed anche nel lungo periodo, non particolarmente dinamico.

Non risultano inoltre adeguatamente dettagliate le modalità di calcolo degli effetti finanziari sui saldi di contabilità nazionali ed il loro raccordo con le previsioni in termini di saldo netto da finanziare.



A handwritten signature is located on the right side of the page, below the stamp.





Premesso quanto sopra, i maggiori oneri per prestazioni sociali sono quantificati relativamente al 2013 in 2,34 miliardi, somma alla quale va aggiunto l'ammontare dei previsti contributi figurativi a carico dell'erario (581 milioni), per un ammontare complessivo di 2,92 miliardi. L'importo da coprire sulla competenza dell'esercizio, al netto del previsto gettito derivante dall'incremento dei contributi effettivi a carico del datore di lavoro, ammonta complessivamente a 1,8 miliardi.

Gli oneri sono destinati a subire un rapido elevato incremento nel 2014, per poi evidenziare un andamento in diminuzione fino a tutto il 2017, anno a partire dal quale è prevista una nuova dinamica incrementale destinata a stabilizzarsi nel lungo periodo.

I maggiori oneri lordi derivano in massima parte dalla riforma degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, ed in particolare dalla introduzione della Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), volta a sostituire - con diversi importi unitari, articolati per fasce di anzianità anagrafica e contributiva, differente durata e una estensione della platea dei destinatari - l'indennità di disoccupazione e, a partire dal 2017, l'indennità di mobilità, rimodulata quanto a durata del beneficio nel periodo transitorio.

Proprio la quantificazione degli effetti derivanti della introduzione dell'ASPI e della prevista graduale sostituzione di istituti esistenti, che nel periodo transitorio potrebbero registrare un forte incremento, presenta aspetti di criticità legati alla pluralità di variabili da prendere in considerazione ed alla difficoltà a stimare gli andamenti nel medio e nel lungo periodo del mercato del lavoro e del ricorso alle previste forme di tutela.

Sotto tale profilo va rilevato peraltro come le stime effettuate dalla Ragioneria generale dello stato relativamente alla dinamica degli ingressi dei lavoratori in mobilità appaiono inferiori a quelle contenute nel Rapporto sulla coesione sociale, pubblicato il 18 dicembre 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Risultano complessivamente di segno positivo gli effetti finanziari attesi dalla riforma delle tipologie contrattuali. Modesti sono infine gli oneri connessi con l'introduzione di misure di sostegno alla genitorialità introdotte in sede di dibattito parlamentare (65 milioni).

La legge prevede una specifica copertura per un importo pari a 184 milioni nel 2013, destinati a divenire 210 milioni a regime, per coprire specifici istituti a carattere

temporaneo limitati al triennio 2013-2015 previsti nel testo originario della normativa ovvero introdotti in sede di dibattito parlamentare. Si tratta in particolare della possibilità di fruizione in un'unica soluzione dell'indennità di disoccupazione in caso di decisione di intraprendere una attività di lavoro autonomo (art. 4, comma 19), delle minori entrate contributive connesse alle previsioni di talune esenzioni nei confronti di imprese edili (art. 2, comma 34) e del riconoscimento di una particolare forma di tutela in favore di collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, comma 56).

La relativa copertura è garantita dalla riduzione per un corrispondente importo del fondo per gli interventi in favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi per l'occupazione giovanile e delle donne. Si tratta di finalità in linea con la normativa che prevede la istituzione del predetto fondo, che assicura la necessaria capienza.


I restanti oneri netti, quantificati complessivamente nell'importo di 1,72 miliardi, sono coperti attraverso la previsione di maggiori entrate fiscali (per complessivi 1,14 miliardi) e per la restante quota attraverso una riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili e restituzioni e rimborsi di imposte", inserito nella missione n. 29 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché attraverso l'utilizzo di risparmi nelle spese di funzionamento degli Enti previdenziali.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, l'art. 4, commi 72-76, interviene in modo limitativo sull'attuale regime di deducibilità di alcuni oneri.

Al riguardo, va sottolineato come pur trattandosi di importi di modesta entità, le norme citate insistono su una materia complessa, oggetto di un complessivo processo di revisione in attuazione della prevista delega in materia di riordino del sistema fiscale. Al di là della mancata esplicitazione in dettaglio della metodologia seguita per il calcolo della maggior gettito impositivo, si rileva come la norma intervenga anche relativamente ad imposte ora di esclusiva pertinenza degli enti locali e necessiti quindi del coordinamento con la normativa in materia di federalismo fiscale.

Suscita in particolare perplessità la previsione di una minor percentuale di deduzione forfettaria dei canoni di locazioni degli immobili adibiti ad uso non abitativo.

Si tratta, infatti, di un ulteriore intervento che inasprisce la pressione fiscale sul patrimonio immobiliare, già di per sé elevata.





Appare correttamente effettuata ed ispirata a criteri prudenziali la quantificazione del gettito derivante dall'aumento dell'ammontare dei diritti di imbarco

La riduzione del citato programma di spesa "Regolazioni contabili e restituzioni di imposta", per un ammontare pari a 581 milioni per il 2013, viene ad agire su un aggregato contabile oggetto di voto parlamentare, senza peraltro incidere sull'efficacia delle singole sottostanti autorizzazioni di spesa. Come già rilevato nelle considerazioni generali, si tratta, dunque, di una copertura che riduce le risorse di bilancio a legislazione vigente, che lascia ampia discrezionalità al Governo di individuare i singoli capitoli di spesa da ridurre, destinata ad avere effetti sul saldo netto da finanziarie ma non su quelli di contabilità nazionale.

*Legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*

Profili particolari presenta la legge n. 94, di conversione del decreto-legge 52 del maggio scorso, cd. "spending review 1". In particolare, si hanno casi di nuove attività per le quali viene prevista la clausola di neutralità (come per l'attività di ottimizzazione in materia di utilizzo di immobili di proprietà ad opera del Commissario straordinario, di utilizzo da parte di questi degli uffici della presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia e delle finanze e di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche nell'attività del Commissario medesimo) e casi invece in cui la norma non affronta esplicitamente il problema della sostenibilità finanziaria delle nuove attività (è il caso per esempio dell'Osservatorio dei contratti pubblici). E' plausibile ipotizzare che in effetti si tratti di attività sostenibili con le risorse a legislazione vigente, anche se, come la Corte ha avuto modo di segnalare più volte, in linea generale, in un quadro di risorse decrescenti, le clausole di neutralità rischiano di presentare effetti distorsivi, tali da mettere in pericolo la concreta operatività delle disposizioni.

Merita una segnalazione anche la norma in base alla quale si amplia la platea degli interessati alla certificazione dei crediti - istituto, questo, che viene previsto a regime - e alla compensabilità dei crediti con quanto dovuto alla condizione del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, già peraltro prevista a legislazione vigente e qui riconfermata.



ce




Va ricordato, in merito al decreto in esame, che comunque esso si inserisce in una serie di atti, legislativi e non, volti a far assumere all'ordinamento un *modus operandi* improntato ai principi della *spending review*. In riferimento al solo 2012 si ricordano la circolare dell'8 febbraio, della Presidenza del Consiglio, volta a richiamare le amministrazioni in ordine ad una gestione delle risorse impostata sui criteri dell'economicità e della efficienza, nonché il Rapporto sulla *spending review* "Elementi per una revisione della spesa pubblica", illustrato nel Consiglio dei Ministri e prodromico all'emanazione del decreto-legge in esame.

Va inoltre segnalato che – in base al comma 1-ter dell'art. 1 del provvedimento - nelle risoluzioni approvative della Nota di aggiornamento al DEF 2012 si sarebbe dovuto approvare l'elenco dei provvedimenti collegati mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica, allo scopo evidente di incidere in maniera settoriale sul complesso normativo e funzionale delle varie amministrazioni in modo da rendere permanente il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa. Tali sollecitazioni non hanno avuto seguito, il che induce a concludere nel senso che continua ad essere perseguita una logica improntata più alla soluzione immediata di problemi di finanza pubblica che non ad una riorganizzazione in chiave di razionalizzazione degli assetti e dei procedimenti di spesa dei singoli settori. Solo in tal modo si coglierebbe infatti l'obiettivo posto nel senso di una gestione a regime delle risorse pubbliche improntata a maggiore efficienza a parità di servizi offerti nonostante risorse in diminuzione.

Si tratta comunque di una problematica la cui soluzione è stata raccomandata sin dal 2007 dal Consiglio dell'Unione europea e che era stata già oggetto di attenzione da parte della legge finanziaria per il 2007, che avviava in via sperimentale un processo di *spending review* allo scopo, sostanzialmente, di superare l'approccio "incrementale" nelle decisioni allocative della spesa, superare il metodo dei "tagli orizzontali" e porre le premesse per la misurazione dei risultati e la verifica dell'efficienza. La legge finanziaria per il 2008 rendeva poi permanente l'adozione di tale metodo, mentre la legge di contabilità n. 196 del 2009 prevedeva la costituzione *ad hoc* di nuclei di analisi e di valutazione della spesa, poi effettivamente istituiti nel 2010. Successivamente il decreto-legge n. 138 del 2011 aveva previsto la presentazione entro il 30 novembre del 2011 di un programma di riorganizzazione della spesa pubblica individuando alcune

linee-guida, tra cui la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica e la razionalizzazione dell'organizzazione della giustizia. Alcune di queste misure sono state adottate.



Da ultimo, si ricorda che la stessa legge “rinforzata” n. 243 del 24 dicembre 2012, all’art. 21, comma 1, prevede una sperimentazione degli effetti derivanti dall’adozione di un bilancio dello Stato “a base zero” e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatico e allocativo del bilancio.

*Legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*


La legge in esame reca norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.

Il provvedimento, inoltre, delega il Governo ad adottare un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e ad armonizzare il regime relativo alle detrazioni fiscali.

In particolare, gli artt. 1 e 2 stabiliscono che i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici sono fissati in 91 milioni annui (art. 1, comma 1), con una riduzione pari a 91,2 milioni per il 2012 rispetto alla legislazione vigente (pari a 182,3 milioni per il 2012). I risparmi di spesa scendono poi a 69,3 milioni per il 2013, a 58,4 milioni per il 2014 e, a regime, a 50,1 milioni a decorrere dal 2015 (mentre a legislazione vigente gli oneri a regime erano pari a 141,6 milioni a decorrere dal 2015).

Detta somma, pari a 91,0 milioni, è così ripartita: 63,7 milioni sono corrisposti a titolo di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e come contributo per l’attività politica; 27,3 milioni sono erogati a titolo di cofinanziamento, ai sensi del successivo articolo 2.

Sono, altresì, dettate specifiche norme volte a disciplinare il cofinanziamento statale ai partiti e movimenti politici.



Gli artt. 7 e 15 introducono disposizioni riguardanti le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, elevando, a decorrere dal 2013, dal 19 per cento al 38 per cento la misura della detrazione IRPEF spettante ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale (art. 7), delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-bis), del testo unico sulle imposte sui redditi (erogazioni in favore delle ONLUS), al fine di armonizzare il relativo regime a quello stabilito dall'art. 4 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici (art. 15).

La relazione tecnica predisposta dal Governo evidenzia gli oneri derivanti dai citati artt. 7 e 15 che introducono detrazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, che in base a stime, ritenute prudenziali, dovrebbero determinare un minor gettito IRPEF: in base alle misure di cui all'art. 7, pari a 8,7 milioni nel 2014, 7 milioni nel 2015 e 6,1 nel 2016 e in base alle misure di cui all'art. 15, pari a 47,4 milioni nel 2014, 37,9 milioni nel 2015 e 33,2 nel 2016.

Sicché gli effetti finanziari complessivi derivanti dai citati artt. 7 e 15 trovano adeguata compensazione nei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento medesimo, in particolare dai citati artt. 1 e 2.

Va comunque rimarcato che, non essendo espressamente previsto un vincolo, nel senso che l'effetto della predetta detrazione debba trovare contenimento nel limite delle previste riduzioni dei trasferimenti ai partiti e ai movimenti politici, l'eventualità di una più marcata riduzione del gettito IRPEF imputabile alle misure sopra indicate potrebbe determinare oneri superiori alla copertura prevista.

*Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.


Si tratta di un provvedimento di 4 articoli di particolare complessità.

Di particolare interesse è l'art. 1, comma 1, lettera c), numeri da 9) a 11), che disciplina il "meccanismo di finanziamento delle emergenze".

La normativa previgente disponeva (art. 5, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, primo periodo, della legge n. 225 del 1992) che la Regione colpita da un evento calamitoso possa esercitare la potestà tributaria riconosciuta dalla legislazione vigente – fino ai limiti massimi consentiti da questa – destinando il relativo gettito al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. A seguito dell'adozione di tali misure, qualora sussista la comprovata insufficienza di tali somme a coprire i costi degli interventi, la Regione può avanzare richiesta di accesso al Fondo nazionale di protezione civile. Tale Fondo può invece essere utilizzato senza la previa attivazione della leva fiscale regionale nei casi di eventi di rilevanza nazionale.

La sentenza delle Corti costituzionali n. 22 del 2012 ha sancito l'illegittimità costituzionale delle predette norme, eccependo che esse ledono l'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni ed impongono alle stesse di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali.

Tenendo conto della predetta pronuncia, le norme in esame introducono ora (art. 1, comma 1, n. 10, che sostituisce il comma 5-*quinqies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225) alcune modifiche nel meccanismo di finanziamento degli interventi necessari a seguito della dichiarazione di stato di emergenza eliminando la disposizione che condizionava l'attivazione del Fondo nazionale di protezione civile al previo utilizzo della leva fiscale regionale a copertura degli oneri conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. Viene invece prevista per le Regioni una facoltà, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, di aumentare l'accisa regionale sulla benzina fino ad ulteriori 5 centesimi per litro rispetto alla misura massima consentita; viene anche disposto che agli oneri derivanti dall'attivazione dello stato di emergenza si provveda a valere sul Fondo nazionale di protezione civile, come annualmente determinato dalla legge di stabilità. Nel caso si renda necessario l'impiego del Fondo di riserva per le spese impreviste, il relativo reintegro va operato, oltre che a valere sull'aumento dell'accisa sui carburanti per autotrazione (come già precedentemente previsto), anche a valere su riduzioni delle voci di spesa indicate in un apposito elenco, nonché mediante la contestuale ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche



cl

amministrazioni. Analoghe modalità di copertura sono previste a fronte degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi.

Si prevede poi (art. 1, comma 1, n. 11, che aggiunge dopo il comma 5-*quinquies* il comma 5-*sexies* alla legge 24 febbraio 1992, n. 225) che il pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali sia effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei mutui ancora in essere (e dei relativi piani di ammortamento) e individuazione delle risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento (iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze o nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Le norme in esame delineano un meccanismo di reintegrazione del Fondo di riserva per le spese impreviste basato su due possibili fonti di finanziamento: la riduzione delle voci di spesa indicate in apposito elenco e l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti "in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva".

Si rileva, inoltre, che la procedura per la reintegrazione del Fondo prevede, da una parte, l'adozione di un dPCM per l'individuazione delle voci di spesa e dell'ammontare complessivo delle riduzioni (nonché per le modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno), dall'altra, una deliberazione del Consiglio dei Ministri ed un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane per la determinazione della misura dell'incremento delle accise sui carburanti.

Poiché il testo e la relazione tecnica non precisano le modalità attuative di tale meccanismo finanziario, andrebbe chiarito in quale misura e in presenza di quali condizioni (anche di carattere temporale) dovrebbe essere attivata l'una e l'altra fonte di finanziamento. Infatti, non appare univoca la portata applicativa delle previsioni che fa riferimento a più fonti di finanziamento "in combinazione". Inoltre, il ricorso all'incremento delle accise dovrebbe risultare, sulla base di quanto indicato dal testo, idoneo a reintegrare completamente il Fondo di riserva (senza quindi richiedere l'intervento delle riduzioni di spesa sopra indicate), mentre il tenore delle norme lascerebbe intendere che le due forme di finanziamento debbano essere attivate contestualmente. Non vi è la dimostrazione - essenziale però ai fini della validità della copertura - del fatto che l'incremento progressivo delle accise sui carburanti, in un contesto di riduzione dei consumi, riesca a produrre il gettito atteso dalla norma.



R



Si rileva, inoltre, che la procedura per la reintegrazione del Fondo prevede, da una parte, l'adozione di un dPCM per l'individuazione delle voci di spesa e dell'ammontare complessivo delle riduzioni (nonché per le modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno), dall'altra, una deliberazione del Consiglio dei Ministri ed un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane per la determinazione della misura dell'incremento delle accise sui carburanti.

Circa i limiti posti dal comma 1 del nuovo art. 5-*quiquies*, che dispone il reintegro del Fondo per le spese impreviste, deve osservarsi che, sebbene la norma ammetta la riduzione delle sole voci di spesa "rimodulabili", l'allegato al provvedimento che indica i capitoli di bilancio "comprimibili" include anche i capitoli 2856, 2857 e 7547, concernenti il Fondo per l'attuazione del federalismo, che sono invece classificati tra le spese "non rimodulabili"; ciò, oltre che sotto il profilo della incoerenza tra testo della norma e allegato, va valutato alla luce del fatto che l'art. 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009 definisce le spese di tale categoria come quelle per le quali l'amministrazione non ha possibilità di esercitare un controllo sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione.

Pertanto, la disposizione in questione, oltre ad alterare il rapporto tra il potere legislativo e quello esecutivo disciplinato nel vigente ordinamento contabile, induce a ritenere che l'utilizzo di risorse non rimodulabili ad opera del dPCM, senza la espressa previsione di una corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislazione di spesa che ne costituisce il presupposto, potrebbe comportare l'effetto, imputabile alla norma in esame, di lasciare senza copertura, per l'importo oggetto di riduzione, quegli «oneri inderogabili» che permangono nell'ordinamento a legislazione vigente.

Nell'allegato elenco risultano poi inclusi anche i capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e cioè i Fondi speciali determinati dalla legge di stabilità e preordinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi all'esame delle Camere. Anche in questo caso pare evidente l'alterazione dei rapporti tra il potere legislativo e quello esecutivo, nel senso che detti capitoli di bilancio costituiscono gli importi dei Fondi speciali – la cui provvista è riservata alla legge di stabilità – destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi



indicati nel DEF (artt. 17 e 18 della legge n. 196 del 2009); sicché una lettura sistematica delle citate disposizioni ordinamentali induce a manifestare perplessità circa la coerenza del meccanismo introdotto con la norma in esame tenuto conto del sistema prefigurato dalla legge di contabilità, in considerazione dell'effetto che da esso potrebbe derivare, quello di attrarre all'Esecutivo la sorte delle dotazioni finanziarie contenute in detti capitoli fondo, come tali destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso di approvazione e dunque da mantenere in capo al Parlamento.

In linea con quanto osservato dai competenti servizi bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si osserva poi che laddove dovesse operarsi una riduzione di uno o più capitoli in conto capitale (inclusi nell'allegato) si verrebbe a operarsi una "dequalificazione" della spesa non coerente con il vigente ordinamento contabile, salvo che nel dPCM non vengano indicati espressamente gli interventi in conto capitale in maniera tale che non ne risulti la dequalificazione delle spese.

Si segnala poi che la disposizione, al sesto periodo, prevede che per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, si provveda mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del terzo, quarto e quinto periodo.

Al riguardo, si osserva che il comma 5-ter dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, non modificato dal decreto-legge in esame, prevede che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, in relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, sono disposti con legge (che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria) e sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sembra, quindi, necessario chiarire il rapporto tra le due disposizioni, in quanto il comma 5-ter e il comma 5-quinquies, sesto periodo, come sostituito dal provvedimento in esame, disciplinano entrambi la medesima fattispecie di intervento con modalità distinte. Dovrebbe, pertanto, precisarsi se la norma in esame intenda prevedere una procedura di copertura finanziaria alternativa a quella già prevista dal



W




comma 5-ter, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero intenda prefigurare le modalità di copertura finanziaria delle leggi previste dal comma 5-ter.



L'art. 3, comma 4, “acquisto del termovalorizzatore di Acerra”, al fine di definire l'operazione di acquisto del termovalorizzatore e le procedure di spesa delle relative risorse, dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari a circa 356 milioni, vengano trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione, a saldo di ogni sua pretesa, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della Regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito dPCM, per rispondere alla necessità di ridurre il profilo di spesa della Regione, considerato su un arco di tempo pluriennale, a seguito dell'esclusione dal patto stesso (già prevista dal decreto-legge n. 16 del 2012) delle risorse destinate all'acquisto del termovalorizzatore.

Il dPCM 16 febbraio 2012, cui fa riferimento la stessa disposizione di cui al citato art. 3, comma 3, ha formato oggetto, da parte della Regione Campania, di un ricorso per conflitto tra enti (Reg. confl. Enti n. 5 del 2012, pubbl. su G.U. del 16/05/2012 n. 20) innanzi alla Corte costituzionale per eccepita incostituzionalità delle disposizioni legislative sottostanti al decreto impugnato, ove interpretate nel senso che obbligano la Regione Campania, anche in assenza di sua intesa, ad acquistare la proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il termine del 31 gennaio 2012. Per una valutazione conclusiva della vicenda occorrerà attendere l'esito del giudizio innanzi alla Corte, che non ha ancora deciso il ricorso, tenuto conto del *jus superveniens* recato dalla norma in questione, la quale dispone che “sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzatore di Acerra (dette risorse), a saldo di ogni sua pretesa, da parte della competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della Regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della Regione Campania che ha acquisito l'impianto.”.



Ulteriore profilo di interesse sul piano della copertura degli oneri è costituito da quelle disposizioni che prevedono clausole di neutralità finanziaria (art. 1, comma 1, lett. b)-bis che sostituisce l'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si veda in particolare il comma 7; art. 1, comma 1, lett. b)-ter, che inserisce dopo l'art. 3 della legge n. 225 del 1992 l'art. 3-bis, si veda in particolare il comma 5, nonché l'art. 3-ter, si veda in particolare il comma 1; art. 1, comma 1, lett. d) ed e) che apportano modifiche, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 della legge n. 225 del 1992; art. 1, comma 1, lett. e)-bis, che sostituisce l'art. 20 della legge n. 225 del 1992; art. 1, comma 2, lett. a), che reca modifiche all'art. 7 della legge n. 353 del 2000). Con riferimento alla formulazione di dette clausole si richiamano le considerazioni già svolte da questa Corte in occasione della citata Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2012 (Delibera n. 20/2012/CONTR/RQ, cfr. in particolare il paragrafo 1.3) e ribadite nelle considerazioni generali contenute nella presente Relazione.

*Legge 16 luglio 2012, n. 103 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*

Si tratta di una complessa normativa, volta a prevedere sostanzialmente una modifica dei parametri in base ai quali è disposta l'erogazione dei contributi alle imprese editrici nonché in materia di vendita della stampa. La legge si può suddividere sostanzialmente in due parti sotto il profilo della rilevanza finanziaria: gli articoli 1-3 riguardano i nuovi requisiti di accesso ai contributi, mentre l'art. 4 disciplina un credito d'imposta finanziato con la riduzione di rimborsi pregressi alle Poste italiane.

Gli artt. 1-3, che trovano origine in una norma del decreto-legge cd. “Salva-Italia” volta ad ottenere risparmi di spesa, dovrebbero far conseguire, secondo la relazione tecnica, grazie alla cennata modifica dei parametri per la richiesta di contributi, risparmi dell'ordine di 25 milioni congelando, a decorrere dal 2012, l'entità dei contributi medesimi a quella del 2010. Si tratta di minori spese ipotetiche, secondo quanto riferito in Parlamento dal Governo, che quindi non sono state inserite nei “tendenziali”, anche in ragione della mancata quantificazione delle stesse nel citato decreto-legge “Salva Italia”. Non appare chiaro come siano stati quantificati i risparmi e soprattutto se essi


u

siano da intendersi in ragione d'anno e siano da collegare al mancato incremento negli anni a venire dello stanziamento in essere, non decurtato ma solo confermato nella sua dimensione del 2010. La normativa è infatti costruita in modo tale che gli stanziamenti a regime non possano comunque superare quelli del 2010, che costituiscono un limite massimo di spesa, cui quindi rimangono subordinate le aspettative dei soggetti beneficiari, in un contesto normativo di inasprimento dei parametri per l'accesso alle sovvenzioni in questione. Quest'ultima circostanza dovrebbe rendere coerente l'entità delle risorse con il fabbisogno finanziario derivante dalla normativa sostanziale.

L'art. 4 - che, ai fini della tracciabilità delle vendite, prevede per il 2012 un credito d'imposta per sostenere la conversione tecnologica delle imprese - dispone un sistema di copertura che dipende dai risparmi che derivano da un minor rimborso alle Poste S.p.A. per l'applicazione delle tariffe agevolate, da cui si stima una riduzione di spesa pari a 12 milioni. Il tetto massimo entro cui viene ammesso il credito d'imposta in termini di minori entrate è pari a 10 milioni. Il dispositivo prevede altresì che, se i risparmi effettivamente accertati con apposito dPCM sono inferiori, corrispondentemente si riduce il credito d'imposta, il cui costo comunque non può superare i citati 10 milioni. A garanzia della effettività della copertura la norma dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata al rimborso alle Poste S.p.A. (anche se tecnicamente si tratta di una riduzione di residui) per oneri sostenuti in riferimento al primo trimestre 2010.

Il dispositivo appare dunque coerente con la tecnica del tetto di spesa di cui alla legge di contabilità e quindi non richiede una clausola di salvaguardia. Una preoccupazione sul piano finanziario potrebbe consistere nella mancata coincidenza temporale tra l'anno in cui si verificano i risparmi e quello nel quale si ha l'effetto in termini di minore entrata in connessione con il credito d'imposta, il cui impatto sul bilancio può non coincidere in termini di cassa con la contabilità di competenza in ragione del meccanismo del saldo/acconto. Altro elemento da valutare è se la riduzione di rimborsi dovuti per l'esercizio 2010 possa far sorgere un contenzioso, ipotesi che neanche il Governo ha escluso in sede tecnica, nel qual caso si potrebbero avere ripercussioni sulla entità della copertura finanziaria, ancorché in presenza di un'avvenuta decurtazione delle risorse in essere.





Anche nella legge in esame sussistono infine clausole d'invarianza: all'art. 1-bis, comma 4, in tema di istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per i periodici italiani pubblicati all'estero e di deliberarne la liquidazione, e all'art. 4, commi 4-6, che prevedono, senza oneri per la finanza pubblica, che i rivenditori di quotidiani e periodici possano svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica, nel presupposto che il relativo costo sia a carico delle imprese. Al riguardo, mentre appare problematico che la commissione di cui al comma 4 dell'art. 1-bis non comporti oneri di carattere organizzativo, la normativa di cui ai commi 4-6 dell'art. 4 appare di difficile attuazione se non si mostra l'interesse delle imprese a svolgere le funzioni ivi previste.

*Legge 11 luglio 2012, n. 107 "Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio"*

La legge in esame, composta di un solo articolo, prevede alcune modifiche all'art. 1 della legge n.106 del 2010, con la quale, in favore dei superstiti e delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio la notte del 29 giugno 2009, venne assegnata al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, la somma di 10 milioni per l'anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

In particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 1 della legge prevede la novella della lettera f), del comma 3, dell'art. 1, precisando che la somma complessiva non inferiore a 200.000, attribuita ai familiari per ciascuna vittima, sia attribuita al convivente *more uxorio* anche nel caso in cui sia presente un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel qual caso entrambi hanno diritto alle elargizioni previste dalla legge.

L'onere finanziario recato dalla legge in esame trova capienza entro il limite delle risorse già previsto dalla citata legge n. 106 del 2010.

Sul punto, la relazione tecnica evidenzia che le somme che ad oggi residuano dopo le elargizioni già attribuite dimostrano la capienza delle somme accantonate (1,8 milioni) per fare fronte alle spese residue (1,7 milioni).



*Legge 1 agosto 2012, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*

Il provvedimento, che si compone di 20 articoli, dispone la conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Come confermato dalla relazione tecnica, gli oneri recati dal provvedimento ammontano a 548,50 milioni e trovano copertura nelle pertinenti disposizioni che prevedono nuove entrate e minori spese analiticamente evidenziate nell'apposita tabella riassuntiva allegata alla relazione tecnica medesima, dando adeguata dimostrazione circa la coerenza dei nuovi oneri in relazione ai tre saldi posti a garanzia del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'onere più consistente è quello che deriva dall'art. 2, che istituisce il “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate” per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ed è dunque destinato al finanziamento degli interventi individuati dal provvedimento stesso (comma 1). Le risorse sono ripartite tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con apposito decreto del Presidente del Consiglio (comma 2), emanato in data 4 luglio 2012.

Il Fondo è così finanziato: nel limite di 500 milioni, con le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, di 2 centesimi al litro dell'aliquota di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (comma 3); con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002, Fondo che rappresenta il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione degli Stati membri in caso di calamità naturali (comma 5, lett. a); con le risorse, destinate specificatamente con il dPCM 16 ottobre 2012, derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei

cl



movimenti politici operata per effetto dell'art. 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012 (comma 5, lett. b); infine, nella misura di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con le risorse derivanti dalle riduzioni delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 (elenco introdotto dal decreto-legge n. 59 del 2012 in materia di riordino della protezione civile). Si prevede poi che con apposito dPCM sono individuate le specifiche voci interessate e le conseguenti modifiche agli obiettivi del patto di stabilità interno al fine di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (comma 5, lett. c)).

Particolarmente complessa è stata la formulazione e la sorte di tale ultima citata disposizione (comma 5, lett. c), in quanto, dapprima soppressa dall'art. 7, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"), poi sostituita e ripristinata dalla legge di conversione n. 122 del 2012 del decreto-legge n. 74 del 2012, è stata da ultimo definitivamente soppressa dalla legge conversione n. 135 del 2012 del predetto decreto-legge n. 95, che ha reintrodotto il citato art. 7, comma 20, soppressivo e ridisciplinato l'originaria voce di alimentazione (lett. c)) prevedendo che il "fondo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, è alimentato per 550 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto" (art. 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135), ma con una riduzione di 450 milioni rispetto alla provvista finanziaria introdotta dalla citata legge di conversione n. 122 del 2012.

In proposito, oltre al disordine facilmente riscontrabile dal descritto sovrapporsi di norme prima introdotte, poi sopprese, poi nuovamente introdotte con consistenti modifiche rispetto alla originaria disciplina, si evidenzia, sul piano della copertura, che il principio costituzionale della copertura delle leggi di spesa esige l'autosufficienza dei provvedimenti legislativi di spesa, i quali, nell'introdurre oneri, devono necessariamente e, dunque, contestualmente, senza aleatorietà e con puntualità rigorosa segnatamente nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso, prevedere i mezzi per farvi fronte (Corte cost., sentenze nn. 214, 192 e 131 del 2012; n. 141 del 2010; n. 213 del 2008; n. 384 del 1991; n. 9 del 1958).



Ebbene, quanto al rispetto del principio da ultimo ricordato si discosta la norma in esame (art. 2, comma 5, lett. c), poiché essa rinvia (sia pure in quota parte), per la copertura, all'esito della norma stabilita nel decreto-legge cui essa rinvia, esponendo l'onere introdotto a regime al rischio della mancata conversione della norma medesima ovvero ad una sua possibile consistente modifica con eventuali riflessi sui caratteri che devono qualificarla, nel senso che essa (la copertura) deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (Corte cost., sentenze nn. 214, 192, 131, 115, e 70 del 2012; ordinanza n. 157 del 2012; sentenze nn. 106 e 68 del 2011; nn. 141 e 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).

Quanto alla composizione della provvista finanziaria, la relazione tecnica per il 2012 ne riporta nel dettaglio la composizione, che risulta pari, come rilevato, a complessivi 488,8 milioni: aumento delle accise (2 centesimi) 473,9 milioni; IVA (consumi finali) 74,6 milioni; credito d'imposta autotrasporto - 59,7 milioni.


Come si nota, la provvista finanziaria in questione (488,8 milioni), pur risultando inferiore a quella indicata nell'art. 2, comma 3, risulta coerente con la disposizione medesima la quale dispone l'entità del Fondo citato "nel limite" di 500 milioni.

Vanno poi segnalate talune disposizioni (art. 4-bis "Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali"; art. 5 "Ulteriori interventi a favore delle scuole"; art. 11-bis "Interventi per le grandi imprese"; art. 15 "Misure a sostegno al reddito dei lavoratori"; art. 16 "Promozione turistica") del provvedimento in esame che, a fini di copertura, prevedono il ricorso all'utilizzo di fondi o di capitoli di bilancio a legislazione vigente. Resta non chiarito se l'utilizzo di dette risorse per sostenere le nuove urgenti esigenze sia tale da determinare un pregiudizio degli interventi originariamente previsti, salvo che non si operi una nuova stima degli interventi progressi. Sempre in proposito, si ribadisce l'esigenza che, a fini di trasparenza, il Legislatore indichi in apposita tabella o il Governo in un'adeguata relazione se detto pregiudizio possa determinarsi e in quale misura; tanto più nei casi in cui si riducono risorse originariamente destinate per fronteggiare preesistenti situazioni di urgenza e necessità (es., citato art. 4-bis, comma 1, lett. a), che attinge a risorse destinate ad opera del decreto-legge n. 98 del 2011).

Infine, con riferimento alle disposizioni dianzi citate le quali non recano apposite clausole di neutralità finanziaria (art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009), occorre



u



evidenziare che la Corte costituzionale ha, con rinnovata decisione, affermato che le norme di legge che prevedano “attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa”, devono, a garanzia del principio costituzionale della copertura, prevederne la quantificazione “secondo una stima effettuata «in modo credibile» (sentenze n. 214 e n. 115 del 2012)”, indicandone la copertura e la sostenibilità; e ciò, occorre rimarcare, anche in caso di (un sostanziale) definanziamento di un onere precedente per destinarne, in quota parte, la provvista a copertura di un altro nuovo onere.

*Legge 30 luglio 2012, n. 126 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”*

La legge n. 126 reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta Arcidiocesi, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento.

*Legge 30 luglio 2012 n. 127 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione”*

La legge prevede norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento.

*Legge 30 luglio 2012, n. 128 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”*

La legge in esame introduce norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.



Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta Chiesa apostolica, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento.



*Osservazioni comuni ai tre provvedimenti.*

I tre provvedimenti legislativi (legge n. 126, art. 27; legge n. 127, art. 29; legge n. 128, art. 33) si connotano per contenere una disposizione analoga in base alla quale “Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Si tratta di una clausola di salvaguardia predisposta in conformità a quelle recentemente previste dalla legislazione vigente, disponendo la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009. In particolare, la norma fa riferimento a quelle iscritte nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale proposito, occorre svolgere due considerazioni.

La prima, in relazione ai “tagli lineari” che hanno interessato il bilancio dello Stato, come già rilevato nelle considerazioni generali, in ossequio al principio di chiarezza delle scritture contabili sarebbe stato doveroso che il Governo avesse fornito

una documentazione per confermare o meno che il programma possa essere oggetto di ulteriori riduzioni senza pregiudicare la realizzazione degli interventi e il funzionamento degli organi finanziati a valere sulle medesime risorse.

Con la seconda considerazione, anch'essa già accennata nelle considerazioni generali, si vuole evidenziare che la disposizione citata finisce con l'attribuire al Governo, e per esso al Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico limite di poter disporre delle sole spese rimodulabili, un'ampia delega, consentendo ad un atto amministrativo, all'interno del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», il potere di modificare in riduzione l'an e il quantum dell'utilizzo di risorse già destinate dalla legislazione primaria al perseguimento di determinati obiettivi di spesa, in special modo per quanto riguarda quelli ascrivibili al fattore legislativo (ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa).

*Legge 7 agosto 2012, n. 131 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa"*

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

Quanto all'art. 3 "Qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", la norma prevede in via temporanea - analogamente a quanto disposto dalla vigente normativa - la semplificazione delle procedure concorsuali interne per l'accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del CNVVF e la riduzione della durata dei corsi di formazione successivi agli stessi concorsi.

In proposito, con apposita nota (n. 59903 del 10 luglio 2012) il Governo ha chiarito, in relazione alla valutazione degli effetti di accelerazione della carriera economica determinata dalla norma conseguenti all'applicazione di determinati istituti retributivi previsti dalla contrattazione di settore, come individuato dalle Commissioni



*M*



bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (indennità mensile, indennità operativa per servizi svolti all'esterno e indennità di rischio), che: il personale operativo interessato dalle disposizioni in questione non percepisce l'indennità mensile, attribuita esclusivamente al personale appartenente ai ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici; l'indennità operativa per servizi svolti all'esterno è un emolumento attribuito in misura indifferenziata, senza alcuna calibrazione tra i vari profili professionali; l'indennità di rischio è un istituto corrisposto nell'ambito della retribuzione stipendiale ed in quanto tale ricade nel blocco del citato art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010; per quanto attiene all'evoluzione del costo unitario medio previsto per i prossimi anni, stante la vigenza delle misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego contenute nell'art. 9, commi, 1, 2-bis, 17 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non si prevede, fino al termine di vigenza delle predette disposizioni, alcuna dinamica di crescita della retribuzione media del personale.

Gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica sono, comunque, neutrali, in quanto le disposizioni onerose (specie quelle contenute negli articoli 4 "Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e 5 "Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione") trovano compensazione all'interno delle medesime norme.

Quanto all'art. 4, in esso si prevede che il comma 10 dell'art. 4 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) - che nel testo previgente prevede che la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ridotta, in misura pari a 57.448.387, per il 2012 e, a 30.010.352, a decorrere dal 2013 - si dispone che la riduzione della spesa operi in misura pari a 30.010.352 a decorrere dal 2012 (comma 1). Ai relativi oneri - pari a 27.438.036, per il 2012 - si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2).

A detta previsione ha dato attuazione il ministero dell'economia e delle finanze con l'atto di variazione di bilancio del 12 novembre 2012 (d.m. 62655, registrato dal competente Ufficio della Corte dei conti).

Quanto all'art. 5, le norme stabiliscono che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura che si rendono disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e che sono accertate


he

con decreto del Ministro dell'interno, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri (comma 1); si stabilisce, inoltre, che una quota di tali risorse, rese disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile. Infine, per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, si dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di cui al comma 1 dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Con tale proroga si autorizza, in deroga alla normativa vigente, il rinnovo per sei mesi di contratti di lavoro a tempo determinato previsti all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. A tale fine, con le medesime procedure sopra descritte si assegna una quota ulteriore di 10.073.944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 2).

In relazione all'art. 5 è stato chiarito che l'utilizzo delle somme, annualmente rese disponibili, del Fondo per la solidarietà alle vittime di reati mafiosi ed estorsivi non pregiudica i diritti soggettivi delle vittime.

*Legge 7 agosto 2012, n. 134, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese"*

Si tratta di un altro intervento legislativo d'urgenza, dopo quelli d'inizio d'anno - rispettivamente in materia di concorrenza, infrastrutture e competitività (decreto-legge n. 1 del gennaio 2012) e semplificazione e sviluppo (decreto-legge n. 5 del febbraio 2012) - con cui si dà attuazione agli impegni assunti in sede di Piano nazionale di riforma di cui al DEF 2012 allo scopo di favorire la crescita dell'economia. In termini di contabilità economica l'effetto del decreto-legge sui saldi di finanza pubblica, così come quantificato dalla relazione tecnica, si pone come quasi nullo per i primi tre anni, per diventare leggermente positivo nel triennio successivo (nel senso che le minori spese sono generalmente maggiori delle minori entrate). Lodevolmente la relazione tecnica copre un arco di sei anni.





Il provvedimento riguarda ambiti notevolmente diversificati, di cui si possono ricordare in estrema sintesi la razionalizzazione dei fondi per i progetti di innovazione, la riforma delle tecniche di finanziamento da parte delle imprese non quotate, la revisione della materia del versamento dell'IVA per cassa, la messa a disposizione di risorse per i settori dell'edilizia e delle infrastrutture nonché l'accelerazione dell'agenda digitale. E' stato di recente convertito, peraltro, un ulteriore intervento d'urgenza in materia (decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la legge 221 del 17 dicembre).


Le tipologie di norme presentate dal decreto e che rilevano dal punto di vista degli effetti finanziari sulla finanza pubblica registrano anzitutto il caso di dispositivi che si pongono – in base alla relazione tecnica – come rinuncia a maggior gettito. Si tratta di una tecnica legislativa consolidata, in ordine ai cui effetti finanziari l'esigenza di base ruota intorno alla evidenziazione più chiara e precisa possibile delle eventuali minori entrate – trattandosi di incentivi di natura fiscale – connesse al pericolo che vengano agevolate in parte attività che sarebbero state poste in essere anche in assenza dell'incentivo ed i cui effetti dovrebbero essere già scontati pertanto nei saldi a legislazione vigente (nell'ipotesi che non si tratti, naturalmente, di attività del tutto nuove ovvero in precedenza vietate).

Le norme del decreto-legge in esame che pongono problematiche di questo tipo riguardano essenzialmente gli articoli 1, 2 e 11, rispettivamente in materia di *project bond*, defiscalizzazione nel finanziamento delle infrastrutture e detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda l'art. 1, si tratta di un incentivo legato al fatto che gli strumenti finanziari agevolati, ancorché previsti dalla normativa in essere, non sarebbero stati molto utilizzati in mancanza di adeguati incentivi tali da compensare il rischio legato alla realizzazione delle infrastrutture cui l'obbligazione è connessa, come sostenuto nella relazione tecnica. Lo stesso vale per l'art. 2, comma 1, lettera a), tale da estendere la defiscalizzazione, già in essere per alcune tipologie di opere pubbliche, alla generalità delle nuove infrastrutture da realizzare con determinate modalità, con lo scopo di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione riducendo o azzerando il contributo pubblico, come sostenuto dalla relazione tecnica.

Per queste due normative appare problematico l'assunto della relazione tecnica circa l'assenza di effetti di segno negativo, in quanto non è escluso che le agevolazioni coinvolgano anche la fattispecie del rifinanziamento di attività in essere - che presumibilmente sarebbero state realizzate anche senza l'agevolazione - ovvero determinino una riduzione delle forme alternative di finanziamento, inducendo in tale modo ad un effetto-sostituzione che può avere un risvolto negativo in termini di gettito. Va aggiunto poi che, per quanto concerne l'art. 2, comma 1, lettera a), nella relazione tecnica si fa riferimento ad una sostituzione dell'agevolazione rispetto ai contributi in essere senza che venga specificato se l'importo di questi ultimi funga o meno da tetto per l'operatività dell'agevolazione medesima.

Problemi parzialmente diversi comporta il citato art. 11, che presenta un profilo di impatto netto sulla finanza pubblica dall'andamento particolare: nella fattispecie, l'effetto è positivo nell'immediatezza della entrata in vigore della normativa, ma è negativo nel corso del tempo (con una copertura finanziaria apposita) per il fatto che le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si sommano nel tempo per effetto della sovrapposizione delle rate relative ad annualità diverse, come fa presente la relazione tecnica. Sul piano metodologico più frequente è il caso opposto, quando gli effetti indotti di carattere positivo si manifestano nel corso del tempo a seguito dell'incremento dell'attività agevolata, mentre l'impatto negativo netto (naturalmente in assenza di un'apposita copertura finanziaria) è immediato per l'agevolazione riferita anche ad attività che comunque sarebbero state realizzate. Nel caso dell'art. 11 le previsioni peggiorative in termini di Pil intercorse con la successiva Nota di aggiornamento al DEF del 2012 possono indurre a ritenere che le cifre rappresentate dalla relazione tecnica siano sovrastimate.

Un secondo blocco di norme reca numerose clausole di neutralità rispetto, per lo più, a compiti aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni, in alcuni casi in maniera non convincente, data l'entità degli adempimenti che nascono con la normativa, con le possibili conseguenze già evidenziate più volte dalla Corte in termini di rischio in ordine al concreto svolgimento delle nuove funzioni previste. E' il caso ad esempio degli art. 13, comma 2 (che accresce le competenze dello sportello unico per l'edilizia), 18 (che crea obblighi in materia di pubblicità di dati) e 36-bis (in base al quale il ministero dell'ambiente effettua la ricognizione dei siti di interesse generale che non



HL





soddisfano più i requisiti di legge e ridefinisce il perimetro di tali siti). Caso parzialmente diverso è quello dell'art. 41, che, nel fissare una dotazione organica del personale dell'ENIT da assegnare all'estero, in base alla relazione tecnica comporta una spesa che verrà comunque contenuta entro le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: si tratta di una limitazione il cui rispetto appare fragile nel corso del tempo, una volta che cioè risultino coperte posizioni in organico per le quali, per loro natura, non si possono certo escludere progressioni finanziariamente rilevanti.

Un terzo blocco di norme pone problemi di natura finanziaria in quanto, rispetto alla legislazione vigente e con riferimento ai saldi diversi da quello del bilancio dello Stato, esse possono determinare un incremento nell'utilizzo delle risorse e quindi una pressione sulle grandezze finanziarie in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. E' il caso ad esempio dell'art. 29, che per stessa ammissione della relazione tecnica reca una normativa in materia di semplificazione di procedure amministrative in ordine alla definizione di procedimenti agevolativi allo scopo di favorire la rapida definizione dei procedimenti e la liberazione di risorse impegnate per iniziative mai avviate. Problema analogo viene presentato dall'art. 30, che detta disposizioni in materia di fondo rotativo per il sostegno alle imprese e in relazione al quale la relazione tecnica esplicita che l'intento è quello di accelerare l'utilizzo delle risorse ancora non impegnate, con effetti che si avranno anche nel 2013. Anche nel corso dell'esame parlamentare è stato sottolineato il pericolo di un riflesso negativo sui saldi di cassa e di contabilità nazionale dovuto all'accelerazione della spesa.

In linea generale, va sottolineato che il decreto opportunamente prevede la copertura finanziaria anche degli effetti delle varie norme sui saldi diversi da quello riferito alla competenza finanziaria, senza però includervi le norme prima menzionate. Tra l'altro, alcune delle coperture consistono nei cd. "tagli lineari", in ordine ai quali si richiamano le considerazioni generali già svolte.

Per quanto riguarda più in particolare la norma di cui all'art. 32-bis, in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, va fatto presente che si introducono la facoltà di adottare il regime di liquidazione dell'IVA per cassa in favore dei contribuenti con volume d'affari fino a 2 milioni e il differimento della detrazione IVA sugli acquisti al momento del pagamento. E' possibile evidenziare alcuni aspetti problematici in merito alle quantificazioni dei maggiori/minori oneri, così come

riportate dalla relazione tecnica. Con riferimento, per esempio, al calcolo del minor gettito relativamente alle operazioni di soggetti entrati in fallimento, la relazione tecnica non risulta corredata da sufficienti elementi di carattere statistico in ordine alla stima della quota di imposta detratta dai contribuenti in relazione alle modalità di conclusione della procedura. La conseguenza è che rimane difficoltoso determinare la congruità dell'onere stimato nella relazione tecnica nonché valutare quanto la variazione di gettito sia da attribuire alla modifica della norma (rispetto alla precedente), piuttosto che all'ampliamento della platea dei contribuenti interessati.

*Legge 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*

Si tratta del provvedimento che rappresenta un ulteriore e più rilevante tassello della complessiva strategia – cui si è fatto già cenno in riferimento al decreto-legge n. 52, già esaminato - in ordine all'adozione del criterio della *spending review* per la gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Vale la pena di ricordare che, dopo l'emanazione del citato decreto-legge n. 52 e prima dell'emanazione del decreto-legge n. 95 ora in esame, sono stati adottati due atti. Anzitutto, la direttiva del 3 maggio del Presidente del Consiglio, concernente le linee guida per contenere le spese di gestione ed in cui viene fissato che tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012 attraverso una serie di interventi. Alla direttiva è seguita una consultazione pubblica sulla *spending review* e l'istituzione di una struttura di missione per tale obiettivo. E' seguito il 15 giugno un dPCM, con cui è stata fornita una direttiva in ordine alla riduzione degli organici della Presidenza del Consiglio, cui è stata data attuazione con successivi provvedimenti di ottobre.

E' in questo quadro che si cala il decreto-legge in esame (cd. "*spending review 2*"), cui si è dato attuazione con la circolare della Ragioneria generale dello Stato del 23 luglio e nel quale, nel corso dell'*iter* parlamentare, è confluito il decreto-legge n. 87 del 27 giugno.

Nel merito, va brevemente ricordato in linea generale che il provvedimento non costituisce se non per una parte marginale una manovra nel senso di migliorare i "tendenziali" della finanza pubblica. Esso infatti è volto essenzialmente a compensare il



rl



differimento e l'attenuazione dell'incremento delle aliquote IVA previsto a legislazione vigente a partire dall'ottobre 2012 (altro intervento in questo senso è previsto nella richiamata legge di stabilità per il 2013). La copertura delle minori entrate è integralmente reperita con minori spese. L'effetto migliorativo sul saldo primario in termini di contabilità nazionale è pari a 0,6 miliardi nel 2012 e nel 2015 (come si evince dalla Nota di aggiornamento al DEF 2012), mentre gli utilizzi diversi da quello indicato riguardano spese indifferibili, come quelle legate al terremoto in Emilia, alle missioni di pace, all'autotrasporto e all'emergenza del Nord Africa nonché all'ampliamento del numero degli esclusi dalla riforma pensionistica (a tale ultimo riguardo si fa presente che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21 gennaio scorso, il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali che conferma le assunzioni della relazione tecnica per quanto riguarda la platea dei beneficiari, fissata in 55.000 unità, con le suddivisioni nel decreto medesimo riportate). Da notare altresì che in termini di contabilità finanziaria l'effetto netto del miglioramento sul saldo netto da finanziare è stato oggetto di un ricalcolo in sede di aggiornamento della Nota tecnico-illustrativa presentata dal Governo al termine dell'esame in prima lettura del disegno di legge di stabilità per il 2013, sia pure per cifre assolutamente contenute, a seguito di una diversa imputazione di alcune spese tra parte corrente e interessi.

Il Governo ha altresì esplicitato l'analisi per sottosettore degli effetti dei decreti in discussione, da cui si deduce che, per i soli due anni 2012 e 2015 per i quali si ha il citato miglioramento di 0,6 miliardi del saldo primario, le riduzioni di spesa per le amministrazioni locali vanno a finanziare la quota delle minori entrate non coperte dalle minori spese del sottosettore delle amministrazioni centrali, determinando per differenza anche il descritto miglioramento del saldo primario. Sempre il Governo ha altresì esplicitato, come già operato in sede di DEF per i provvedimenti in materia di semplificazione e sviluppo, l'impatto sul Pil del decreto-legge in esame, facendo presente che - pur ad impatto pressoché nullo sull'economia, anche se nel lungo periodo il miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica dovrebbe avere effetti positivi sulla crescita al momento non quantificati - tuttavia ne risulta naturalmente ricomposta la domanda interna, con una riduzione dei consumi collettivi e degli investimenti più o meno pareggiata dai maggiori consumi privati a seguito della riduzione delle maggiori aliquote IVA programmate. L'impatto complessivo sul deflatore dei consumi privati è



FL


naturalmente di segno positivo, attesa la sua elevata elasticità rispetto alle imposte indirette. In linea generale, sarebbe comunque utile che fossero disponibili elementi di valutazione come, ad esempio, i moltiplicatori fiscali utilizzati nelle stime, materia questa, in ordine alla quale sono in corso revisioni al livello di istituzioni internazionali.

Nel merito il provvedimento presenta un insieme molto variegato di misure, che possono essere aggregate intorno a tre aree: anzitutto, le riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi, per i ministeri e per gli enti locali; in secondo luogo, il pubblico impiego; in terzo luogo, il patrimonio pubblico.

Per la prima area, si tratta di un insieme di norme che intende portare all'eliminazione di inefficienze, attraverso il sistema dei costi *standard*, ad esempio, promuovendo economie di scala. Per la parte relativa al nuovo sistema di acquisti di beni e servizi, la normativa si cala in un quadro a legislazione vigente che, sulla base di un rapporto presentato in Consiglio dei Ministri il 30 aprile, presenta, su una quota di spesa rivedibile di 295 miliardi, una componente relativa all'acquisto di beni e servizi per un importo pari a 135,6 miliardi.

Sul piano normativo il quadro previgente si basava su un modello di acquisti in base al quale le amministrazioni statali erano obbligate ad utilizzare le convenzioni Consip, mentre le restanti amministrazioni avevano facoltà di ricorrere a tali convenzioni oppure a quelle stipulate dalle centrali regionali di acquisto. Ancora in alternativa avevano l'obbligo di utilizzarne i parametri in riferimento al rapporto prezzo-qualità come tetto massimo per il contratto. Obblighi più stringenti erano previsti per gli enti del servizio sanitario nazionale. Su questo quadro, nell'intento di massimizzare gli effetti derivanti dagli acquisti centralizzati, è intervenuto il decreto-legge in questione, che produce effetti, da un lato, ampliando gli enti e le società sottoposti a tali procedure di acquisto, che diventano più specifiche e vincolanti e, dall'altro, rendendo più stringenti le conseguenze del mancato rispetto della normativa in termini di nullità e di responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile. All'intervento in questione viene applicata una metodologia basata sul confronto dei valori medi per anno persona dei costi di gestione, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano.

Gli effetti finanziari del decreto sono uguali per tutti i saldi, risultano inclusi nell'ambito della stima complessiva riferita alla riduzione delle spese per l'acquisto di



M

beni e servizi e sono quantificati, per le amministrazioni centrali dello Stato, in 121 milioni per il 2012 e in 615 milioni per ciascuno degli anni successivi.

Si può rilevare al riguardo che gli ambiziosi obiettivi finanziari della normativa è soprattutto il forte impatto stimato sin nell'immediato sui conti pubblici debbono essere attentamente valutati tenendo presente alcuni elementi, come, per esempio, la sovrapposizione di numerose norme in materia, un livello non ottimale di coordinamento (peraltro sembrerebbe ancora non obbligatorio) tra gli strumenti utilizzati per gli acquisti regionali e per quelli nazionali, nonché la mancata individuazione a livello regionale di un centro di acquisto unitario. Tali considerazioni inducono ad una cautela circa la attendibilità di riduzioni di pari effetto sui tutti i saldi e soprattutto dall'impatto massimo già a partire dal 2013. Ciò tanto più che tali effetti si vanno a sommare a quelli previsti, ad esempio, dall'art.7, commi 12 e 15, riferiti alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali e che sono quantificati per importi notevoli (quasi 1,8 miliardi per il 2013 e 1,6 miliardi per il 2014 per il saldo netto da finanziare, di cui l'86 per cento stimato per gli altri saldi in riferimento al 2013, percentuale che arriva al 100 per cento per il 2014).

Sempre in tema di riduzioni di spesa, il citato art. 7 ripropone la tecnica già usata nel 2011 circa il rinvio alla successiva legge di stabilità dell'individuazione delle misure per supportare i tagli medesimi, con coinvolgimento delle amministrazioni e previo accantonamento delle somme interessate. Gli effetti in termini di saldo netto sono rinviati all'entrata in vigore della richiamata legge di stabilità in quanto privi altrimenti del relativo supporto normativo, mentre quelli in termini di indebitamento netto risultano stati già inclusi nei "tendenziali" di cui alla citata Nota di aggiornamento al DEF del settembre scorso.

In tema di riduzione delle spese si segnalano peraltro l'art. 5, che detta disposizioni in svariate materie (riduzione dell'aggio per i concessionari della riscossione e delle spese per autovetture di servizio, previsioni di limiti al conferimento delle consulenze, modifiche ai servizi di pagamento degli stipendi pubblici, trattamento economico di personale universitario rientrato in ruolo, valutazione della *performance* individuale dei dipendenti pubblici e compensi dei componenti degli organi delle autorità portuali) e nuovamente l'art. 7, già citato, che reca anche una serie di riduzioni di spesa per singoli comparti (come presidenza del consiglio, difesa, emittenza



re



radiotelevisiva, infrastrutture, università e scuola). Di rilievo è anche l'art. 8 che provvede a significative riduzioni dei trasferimenti agli enti pubblici non territoriali e agli enti di ricerca nella misura del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare rispetto all'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 su una base che include le spese per le missioni e con una certa discrezionalità nell'individuazione delle singole voci: si privilegia il criterio di scelta, in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate che abbiano dato luogo all'assunzione di impegni, nel senso che vengono dapprima interessate quelle che presentino sufficienti disponibilità.

Sulla complessiva materia della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi il Governo ha sostenuto, a supporto della relativa sostenibilità, che comunque la accresciuta flessibilità gestionale dei ministeri rappresenta una garanzia al riguardo, ad integrazione di quella comunque assicurata in base alla riduzione degli importi nominali. E' interessante notare che, come chiarito nella relazione al disegno di legge di bilancio 2013 (A.C. 5535), ad eccezione che per le Forze armate a causa dell'impossibilità di applicare la metodologia di calcolo "analitica", le riduzioni delle spese per acquisto di beni e servizi "non sono state calcolate secondo la consueta metodologia dei tagli lineari proporzionali, bensì sulla base del confronto dei valori medi per anno/persona dei costi di gestione, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano".

L'art. 10 affronta il delicato problema della maggiore efficienza delle strutture periferiche del Ministero dell'interno, con risparmi, verificabili opportunamente solo a consuntivo, di almeno il 20 per cento della spesa statale per l'esercizio delle medesime funzioni. Si tratta di un settore nel quale le analoghe normative del passato hanno avuto una scarsa applicazione, anche per le resistenze delle varie Amministrazioni a cedere competenze ai nuovi organismi territoriali. Lo stesso esito si è avuto nel più recente passato per i processi di riduzione degli apparati pubblici di cui all'art. 12, tra l'altro di contenuto assolutamente eterogeneo (si va dalla soppressione di enti pubblici al contratto per l'autotrasporto, alla gestione e liquidazione delle cooperative) nonostante, come rilevato in premessa, si tratti di norme facenti parte di un decreto-legge. Tra l'altro, poiché i singoli commi possono avere conseguenze finanziarie, la relazione tecnica non è strutturata per dar conto partitamente dei singoli effetti, che possono anche


essere onerosi per quei casi in cui le funzioni svolte da enti soppressi vengono accollate a strutture pubbliche esistenti. Analoghe conclusioni possono essere tratte per gli articoli 17 e 18, in materia di riordino delle Province e istituzione delle città metropolitane, il cui decreto-legge attuativo n. 188 del 5 novembre non è stato convertito dal Parlamento, ma la cui materia è stata oggetto di intervento nella legge di stabilità per il 2013 (sostanzialmente dilazionandone la definizione al 2013): anche in questo caso le relazioni tecniche rinviavano al momento consuntivo la verifica degli effetti finanziari delle norme. Tra l'altro, viene utilizzata ampiamente la copertura di oneri per finanziamenti alle Regioni a carico della contabilità speciale 1778, in ordine alla quale si fa rinvio alle considerazioni già espresse.

Nell'ambito delle riduzioni di spese vanno annoverati anche i tagli nei settori degli enti territoriali e della sanità.

Le misure previste agli articoli 15 e 16 del decreto in esame disegnano un quadro particolarmente impegnativo - e in qualche caso di dubbia realizzabilità - per le Amministrazioni locali: si tratta di tagli di spesa per 3,2 miliardi nel 2012, 7 miliardi nel 2013 e 8,5 miliardi nel 2014. Nel complesso le riduzioni previste per il 2013 rappresentano oltre il 3,2 per cento della spesa corrente al netto degli interessi del 2011. La flessione richiesta sale al 5 per cento, se si guarda alla spesa corrente delle amministrazioni locali al netto di quella sanitaria.

Non può inoltre essere trascurato che le correzioni apportate alle previsioni della spesa sanitaria in base ai risultati più recenti o alle manovre introdotte a partire dal decreto-legge n. 98 del 2011 hanno condotto ad una rilevante correzione dell'andamento della spesa, "caricando" il quadro programmatico di obiettivi di contenimento di rilievo. La spesa del 2013 è stata rivista in riduzione di poco meno di 6,7 miliardi rispetto a quanto previsto nella Relazione al Parlamento presentata dal Governo il 4 dicembre 2011 (la legge di stabilità per il 2013 ha poi disposto ulteriori interventi restrittivi sulla spesa del settore sanitario: si tratta di 600 milioni per il 2013 e di 1000 milioni per il 2014 e il 2015).

L'art. 16 del decreto-legge dispone misure per la "riduzione della spesa degli enti territoriali". Esse riguardano innanzitutto le Regioni (art. 16, comma 2). Si prevede un incremento del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di 700 milioni per il 2012 e 1.000 milioni a decorrere dal 2013. La





ripartizione tra le Regioni della riduzione del tetto di spesa previsto con stabilità interno e il taglio delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato sono stati rinviati ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da assumere sentita la Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, va osservato come il decreto predisposto lo scorso 21 dicembre, nel dare attuazione alla disposizione per il 2012, sembra aver, almeno in parte, modificato l'impostazione originale del provvedimento. Se da una parte è confermata la revisione degli obiettivi del patto, dall'altra la scelta operata in termini di taglio delle somme spettanti alle Regioni presenta più di un aspetto problematico.

La riduzione agisce, innanzitutto, sulle somme che erano previste con lo stesso decreto (art. 15, comma 12-*bis*) a favore delle Regioni che avessero ceduto spazi finanziari alle amministrazioni locali con il patto regionale. Somme che erano, tuttavia, vincolate alla riduzione del debito regionale. Ne consegue che rimane nella disponibilità delle Regioni l'intero importo originariamente previsto in termini di trasferimenti. Tali risorse possono alimentare le giacenze di cassa o, nel caso di andamenti delle entrate proprie inferiori alle attese, consentire l'invarianza dei livelli di spesa con conseguente riduzione del contributo atteso dalla manovra in termini di saldi.


Inoltre occorrerà verificare a consuntivo se in tutte le Regioni siano maturate le condizioni per l'attribuzione di detti contributi, se cioè siano stati destinati agli enti locali spazi finanziari coerenti con le somme previste nel decreto di riparto. La norma introdotta al comma 12-*bis* dell'art. 15 prevedeva infatti uno stanziamento entro un importo massimo di 800 milioni e, comunque, pari all'83,33 per cento degli importi riconosciuti dalle Regioni agli enti del proprio territorio. Il provvedimento del 21 dicembre scorso al riguardo non prevede eventuali recuperi su altre competenze dovute, omettendo di riprodurre la clausola di salvaguardia contenuta nella norma.

Non si può, pertanto, non osservare come la scelta operata indebolisce il quadro complessivo a cui sembrava ispirarsi la manovra prevista nell'art. (e riproposta in occasione della legge di stabilità anche per il 2013): favorire la riduzione della spesa, ridurre il debito e rafforzare il patto regionale.

Il concorso dei Comuni viene quantificato in 500 milioni nel 2012, 2.000 milioni per il 2013 e 2014 e in 2.100 milioni dal 2015 e viene garantito attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti delle Regioni a statuto ordinario e dei



trasferimenti per i Comuni di Sicilia e Sardegna. Alle Province, sempre con la stessa modalità, viene richiesto un risparmio di 500 milioni nel 2012, che diventa di 1000 nel biennio 2013-2014 e di 1050 a partire dal 2015.



Tali norme sono state oggetto di modifiche ed integrazioni successive: la legge di stabilità per il 2013 all'art. 1, commi da 119 a 121, ha incrementato la misura della correzione, per i Comuni, di 500 milioni nel biennio 2013-2014 e di ulteriori 500 milioni l'anno a partire dal 2015, mentre per le Province il risparmio richiesto è di 400 milioni nei primi due anni e di 250 milioni dal 2015 in poi.

L'art. 8 del decreto-legge n. 174 del 2012, invece, ha modificato il concorso dei Comuni nel 2012 stabilendo, per quelli soggetti ai vincoli del Patto, l'esonero dalla riduzione prevista; le entrate connesse al mancato taglio del fondo sperimentale e dei trasferimenti sono però obbligatoriamente destinate a riduzione del debito e la parte eventualmente non utilizzata a tal fine viene cumulata alla riduzione da operarsi nel biennio successivo. Al fine di evitare un effetto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica, queste risorse di cui i Comuni rientrano in possesso non hanno validità per il Patto.

Sulla realizzabilità dei risultati attesi per gli enti locali possono incidere diversi fattori.

Va innanzitutto osservato come il provvedimento preveda un taglio strutturale a decorrere dal 2015 nonostante che la Corte costituzionale abbia censurato, con una recente sentenza (n. 193 del 2012), analoga scelta adottata con il decreto-legge n. 98 del 2011 di prevedere un concorso degli enti al patto di stabilità (attraverso il taglio dei trasferimenti e vincoli ai saldi) senza limiti temporali, contravvenendo in questo modo alla straordinarietà del contributo richiesto. Andrà verificato se la riproposizione di tale previsione normativa possa esporre alla censura della Corte anche tali disposizioni, con possibili riflessi finanziari.

In base ai commi 6 e 7 dell'art. 16 il meccanismo di riparto delle risorse da ridurre o destinare alla riduzione/estinzione del debito viene rimesso ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata che tenga conto anche delle analisi della spesa condotte dal commissario straordinario per la *spending review*, dei costi rilevati per i singoli settori merceologici, dei dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard e dei potenziali risparmi di ciascun ente.





L'accordo sancito dalla Conferenza Unificata l'11 ottobre 2012 e che è stato recepito il 25 ottobre 2012 prevede l'utilizzo di una metodologia volta ad identificare, attraverso la fissazione di *benchmark* individuati sulla base dell'analisi sui fabbisogni standard, i prezzi dei beni e servizi pagati dai Comuni per tutte le tipologie di acquisto, salvaguardando l'invarianza del livello dei servizi erogati ai cittadini.

I risultati ottenuti sul fronte della stima dei fabbisogni standard ha permesso di individuare il campione di Comuni considerati "efficienti" (più vicini alla frontiera della produzione), quelli cioè con valori di spesa storica sempre inferiori allo standard calcolato con i questionari SOSE (circa 5000 enti); per questi Comuni sono stati calcolati 27 indicatori di costo riferiti approssimativamente alle voci SIOPE dei consumi intermedi; la media semplice di ciascun indicatore per classe dimensionale costituisce il *benchmark* di costo; infine il risparmio assegnato a ciascun Comune è dato dalla differenza tra il costo effettivamente sostenuto e il valore *benchmark*.

Due le fragilità che si rinvengono in tale impostazione metodologica:

- la costruzione della metodologia si basa sui risultati limitati e provvisori dell'analisi condotta attraverso i questionari SOSE che al momento hanno riguardato solo una funzione completa (polizia municipale) e due servizi (anagrafe e ufficio tecnico) all'interno della funzione di amministrazione generale e controllo;
- il metodo *top down* consente il riparto del contributo complessivo richiesto al complesso dei Comuni, ma non è previsto un analogo percorso *bottom up* attraverso il quale monitorare e verificare che il taglio delle risorse si traduca per ciascun ente in corrispondenti risparmi effettivi per consumi intermedi che, sommati a quelli di tutti gli altri Comuni, consentano di raggiungere gli obiettivi di *spending review* assegnati all'intero comparto.

Sul fronte della spesa sanitaria le misure di contenimento si sono accompagnate a interventi mirati, volti a rafforzare la strumentazione disponibile mentre manca ancora un quadro complessivo - il nuovo Patto della salute - entro cui ridisegnare i confini dell'offerta pubblica.

I provvedimenti riguardano, principalmente la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, gli acquisti di beni e servizi e le tariffe per le prestazioni ospedaliere e

ambulatoriali. Viene poi prefigurata la definizione di un nuovo quadro di riferimento in materia di *governance* del settore farmaceutico.

Dal complesso delle misure riguardanti la spesa farmaceutica (commi da 2 a 11) sono attesi risparmi di spesa per 325 milioni nel 2012, che salgono a 747 nel biennio successivo.

Ciò è ottenuto attraverso un incremento dello sconto a carico della filiera del farmaco e da una riduzione del tetto previsto per la spesa, garantito, secondo la relazione tecnica, attraverso il meccanismo che prevede il rimborso nel caso fossero superati i nuovi limiti di spesa.

Due aspetti vanno tuttavia sottolineati. Il meccanismo del ripiano opera solo nel caso che lo sfondamento del tetto sia registrato a livello nazionale; eccessi di spesa che non comportano tale risultato complessivo rimangono a carico delle singole Regioni.

La previsione di un meccanismo di riparto nel caso del superamento dei limiti (il 25 per cento alle sole Regioni che hanno superato il tetto e il 75 per cento tra tutte le Regioni) costituisce una innovazione significativa che, se premia le Regioni virtuose, è destinata a peggiorare la condizione economica di quelle che non riescono a mantenere la spesa nei limiti previsti e in primo luogo quelle in piano di rientro.

Se si guarda ai saldi complessivi, limitati sono i rischi in ordine al conseguimento dei miglioramenti attesi: le Regioni sono, infatti, chiamate a coprire eventuali disavanzi sanitari tramite l'attivazione dei meccanismi automatici previsti dalla legislazione vigente. Ma non possono essere, tuttavia, sottovalutati la crescente difficoltà (proprio per le avverse condizioni economiche) per le Regioni stesse di recuperare attraverso maggiori entrate i mancati risparmi di spesa, nonché il rischio che detto meccanismo, se posto a garanzia di obiettivi troppo accelerati, possa compromettere percorsi di risanamento strutturali.

Di particolare rilievo le disposizioni che prevedono interventi in tema di acquisti di beni e servizi: si tratta delle riduzioni dei corrispettivi per appalti e forniture del 5 per cento e di una riduzione del tetto di spesa per dispositivi medici (la legge di stabilità per il 2013 ha ulteriormente accentuato la riduzione di spesa disponendo l'aumento dal 5 al 10 per cento del taglio dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi - con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici - ed una ulteriore riduzione del tetto previsto per i dispositivi medici). Ad esse si aggiungono quelle dirette al taglio





degli acquisti da erogatori privati che prevedono una riduzione rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011 dello 0,5 per cento nel 2012, dell'1 per cento nel 2013 e del 2 per cento nel 2014.

Come già osservato anche dai servizi bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, la realizzabilità di significativi risparmi, soprattutto nel breve periodo, dipende dalla possibilità di modifica dei detti contratti in essere, che eviti l'insorgere di contenziosi. A riprova della consistenza di tali timori i ricorsi di aziende fornitrici che hanno portato ad esempio il Tar del Lazio nel novembre scorso (ordinanze 04238, 04245 e 04247 del 23 novembre) a sospendere in via cautelativa i prezzi di riferimento di dispositivi medici calcolati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e utilizzati per la verifica di scostamenti superiori al 20 per cento e per la conseguente richiesta di riallineamento o disdetta del contratto di fornitura. Il rinvio al prossimo marzo nella valutazione nel merito e l'incertezza del quadro normativo è destinata ad incidere negativamente sulla realizzabilità di tali risparmi aggravando (per la sussistenza del vincolo di copertura) l'onere trasferito su altri fronti di spesa o sulle entrate.

Il miglioramento dei saldi è garantito da una riduzione del livello di finanziamento a cui contribuisce lo Stato di importo pari alla riduzione di spesa attesa dalle misure che mirano a riassorbire inefficienze e distorsioni nella gestione degli acquisti. La scelta di operare una riduzione "indistinta" del finanziamento del SSN, potrebbe, tuttavia, produrre effetti indesiderati. L'onere della riduzione verrebbe distribuito omogeneamente in base ai criteri di riparto del fabbisogno, facendo perdere di rilievo alle modalità di determinazione degli eccessi di spesa e penalizzando le realtà più virtuose.

Inoltre, come sottolineato dalla Corte in più occasioni, certamente è auspicabile accelerare il processo di riduzione dei disavanzi strutturali delle Regioni in Piano di rientro; ma è necessario che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dagli stessi Piani. Va inoltre considerato che, con la riduzione dei costi oltre quanto previsto inizialmente e con il conseguente rientro dai disavanzi, si produrrebbero riduzioni della pressione fiscale aggiuntiva attivata nelle Regioni in squilibrio, certamente auspicabili in questo momento, ma non tali da realizzare un beneficio netto per i conti.

La seconda area di intervento del decreto riguarda il pubblico impiego, oggetto di trattazione in vari articoli. Essenzialmente è l'art. 2 a dettare le norme di fondo in materia di riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale di alcune pubbliche amministrazioni, indicando livelli minimi, accompagnando la misura con la previsione di una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate e disponendo le modalità di trattamento dei soprannumerari. In riferimento ai commi 1 e 2, di carattere generale, viene disposta la riduzione del 20 per cento della dirigenza e del 10 per cento del personale non dirigente. Sommando le riduzioni delle dotazioni organiche a partire dal decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, si ha una riduzione del 36 per cento della dirigenza della 1° fascia, del 44,9 per cento della dirigenza della seconda fascia e del 34,3 per cento del personale non dirigenziale, secondo i dati forniti dal Governo. Sebbene la tecnica legislativa sia la medesima dei precedenti interventi, l'effetto del decreto in esame è che le misure per molte amministrazioni incidono sui posti coperti. Come di consueto, gli effetti in termini di saldo netto da finanziare verranno colti a consuntivo. In termini di contabilità nazionale le misure in discussione (compresa la limitazione del *turn-over* di corpi come i vigili del fuoco e la polizia) sono state quantificate - dalla predetta Nota di aggiornamento - in minori spese per 319 milioni nel 2013, 665 milioni nel 2014 e 730 milioni nel 2015, essenzialmente per la limitazione del *turn-over* per i due comparti appena citati e per gli effetti derivanti dal pensionamento anticipato di alcune categorie con contestuale riduzione di analogo valore a partire dal 2014 dei redditi da lavoro dipendente.

Si tratta, per espressa disposizione normativa, di manovre aggiuntive rispetto a quelle a legislazione vigente, comprensive anche delle riduzioni più specifiche degli organici delle forze armate (art. 2, comma 3), delle limitazioni al *turn-over* dei pubblici dipendenti e delle riduzioni del personale dei ministeri dell'istruzione e degli esteri (art. 14, per il quale comunque ragionevole sembra la riduzione stimata dalla relazione tecnica circa un abbassamento del tasso di cessazione per effetto della riforma pensionistica del 2011) nonché delle riduzioni delle dotazioni organiche afferenti al ministero dell'economia e delle finanze nonché alle agenzie fiscali (art. 23-*quinquies*).

Considerato dunque il carattere aggiuntivo del complesso delle misure sinteticamente riportato e pur in presenza dell'assicurazione da parte del Governo circa il fatto che tali riduzioni non intaccano il livello di operatività delle amministrazioni





interessate, la Corte non può che ribadire, tra l'altro, che gli interventi di riduzione degli organici producono effetti positivi solo se correlati ad un disegno di riordino delle competenze e delle procedure. L'assetto organizzativo deve, peraltro, trovare a regime un dimensionamento stabile ed ottimale. Frequenti e reiterati interventi di revisione obbligano, viceversa, ad una defatigante opera di riordino degli uffici, di riagggregazione delle funzioni di trasferimento e riqualificazione del personale, con effetti negativi sulla funzionalità delle strutture e sulla qualità dei servizi erogati. Permangono infine le denunciate carenze nelle relazioni tecniche in materia, in considerazione del fatto che, nonostante i progressi che si sono avuti negli ultimi tempi, tuttavia, specialmente in riferimento agli enti diversi dalle amministrazioni centrali, esistono ancora sensibili margini di variabilità nella definizione della platea di soggetti interessata a questo tipo di manovre.

Al momento, risultano in fase di perfezionamento i decreti attuativi in riferimento ai ministeri, agli enti di ricerca, agli enti pubblici non economici, agli enti parco, oltre che all'INPS e all'ENAC, così come per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri e le Capitanerie di porto. Sulla base di dati non ufficiali si tratterebbe di eccedenze assolute pari a 7.400 persone con incarico non dirigenziale, cui vanno sommate quelle che hanno tale incarico. Per quanto riguarda invece l'Arma dei carabinieri e le Capitanerie di porto, sarebbe prevista una gradualità entro il 2016 tale da garantire un risparmio di spesa di circa 12 milioni, a partire dagli anni 2015 e 2016.

La terza area di intervento del decreto riguarda il patrimonio pubblico. Numerose sono le disposizioni che se ne occupano (articoli 3, 23-bis e 23-ter), alcune tra l'altro rivenienti da un autonomo decreto-legge (n. 87), confluito poi nel decreto-legge n. 95 in esame. La normativa è volta sostanzialmente a ridurre il costo delle locazioni passive e a procedere alle dismissioni immobiliari dello Stato - anche attraverso la creazione di una società di gestione del risparmio che si può avvalere dello strumento dei fondi di investimento - nonché di partecipazioni societarie dello Stato, destinando il ricavo alla riduzione del debito.

A quest'ultimo riguardo viene attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A. (100 per cento), Sace S.p.A. (100 per cento) e



Simest S.p.A. (76 per cento). I corrispettivi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento di titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato, tramite assegnazione al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero per incrementare gli importi stanziati per estinguere i crediti anche attraverso l'assegnazione dei titoli di Stato. Al riguardo, la Cassa depositi e prestiti ha esercitato il diritto di opzione per le tre società nella misura della totale partecipazione detenuta dallo Stato corrispondendo a quest'ultimo, salvo conguaglio successivo, 5,4 miliardi complessivi (3,7 per Sace, 1,5 per Fintecna e 109 milioni per Simest), destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Successivamente, sono stati versati 2,5 miliardi circa a titolo di conguaglio per l'acquisto di Sace e Simest, da destinare, secondo dati non ancora ufficiali, per il 30 per cento al predetto fondo per l'ammortamento e per la restante parte per l'estinzione dei debiti.

L'operazione nel suo complesso è destinata dunque a ridurre l'incremento del debito del 2012 e a migliorare di conseguenza il rapporto debito/Pil. La stima più aggiornata colloca intorno a 8 miliardi circa l'entità di tale contributo. Le stime di maggiore entrata contenute nella relazione tecnica ammontavano a 9-10 miliardi (0,6 punti di Pil nella valutazione della Nota di aggiornamento citata) sulla base di preliminari valutazioni patrimoniali delle società indicate.

In linea generale si ricorda che la richiamata Nota di aggiornamento del settembre scorso, nel rivedere l'impostazione del DEF, cifrava in 1 punto percentuale circa di Pil all'anno l'ammontare dei proventi da valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato, mobiliare e non, il che avrebbe contribuito al previsto miglioramento del rapporto debito/Pil nel corso del triennio. Al riguardo, vanno considerati numerosi fattori che potrebbero condizionare il raggiungimento di tali obiettivi, dalla debolezza del mercato immobiliare alle difficoltà sia nel raggiungere la piena operatività da parte dei complessi meccanismi finanziari individuati sia nell'effettuazione delle operazioni preliminari legate al censimento e messa a reddito degli immobili pubblici oggetto degli interventi. Si ricorda che, secondo le prime stime offerte dalla predetta Nota di aggiornamento, il valore delle partecipazioni statali ammonterebbe a oltre 80 miliardi, mentre quello del patrimonio immobiliare pubblico



oscillerebbe tra 251 e 369 miliardi. Secondo dati più recenti, le stime delle amministrazioni immobiliari pubbliche sono state aggiornate ad un ordine di 340 miliardi.



Per gli aspetti generali di copertura, meritoriamente il provvedimento si fa carico del maggior impatto sui saldi di cassa e di contabilità nazionale da parte della normativa, che produce peraltro un maggior effetto riduttivo delle spese per il solo saldo di cassa in riferimento alla disposizione che impone il versamento in tesoreria delle disponibilità finanziarie delle scuole. In linea generale, uno sforzo auspicabile è quello di esplicitare meglio - nelle varie relazioni tecniche - i passaggi dalla contabilità finanziaria a quella economica, soprattutto nel caso di provvedimenti che concretizzano delle manovre, in quanto ciò contribuirebbe a rendere più ricostruibili, almeno in riferimento alle determinanti più recenti, gli andamenti dei "tendenziali", sui quali calcolare poi gli angoli di correzione per realizzare gli obiettivi. Va tenuto presente al riguardo che con l'entrata in vigore della nuova Costituzione un tale esercizio dovrà subire un deciso miglioramento (sia pur tenendo presente l'andamento non sempre programmato e lineare del processo legislativo), proprio per avvicinare - anche a livello conoscitivo - la gestione della competenza finanziaria, nella quale rimangono peraltro espresse la legislazione finanziariamente rilevante e la stessa legge di bilancio, alla relativa rappresentazione in termini di competenza economica, il cui equilibrio è oggetto del vincolo costituzionale.

Va segnalato infine, sempre in tema di copertura finanziaria, la particolarità delle tecniche utilizzate dagli articoli da 23-*sexies* a 23-*undecies* del decreto in esame, in tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e sottoscrizione da parte dello Stato di Nuovi Strumenti Finanziari della Banca Monte dei Paschi di Siena. Sulla base della norma, le modalità di individuazione degli oneri e della copertura di tale sottoscrizione verranno individuate con dPCM, comunicato alla Corte unitamente ai correlati decreti di variazione di bilancio, sulla base dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 23-*undecies*. Su quest'ultimo punto la Corte si riserva di valutare gli aspetti ordinamentali connessi alle proprie attribuzioni.

Le modalità di copertura sono costituite dalla riduzione lineare delle spese dei ministeri (con alcune esclusioni), dalla riduzione di leggi di spesa, dall'utilizzo di contabilità speciali e di conti di tesoreria nonché dall'emissione di debito pubblico.


A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the end of the second paragraph.



Va precisato che la legge di stabilità per il 2013 ha recepito il decreto-legge n. 216 del 2012, nel senso che - in seguito ai contatti europei nel frattempo intervenuti - è stato differito di tre mesi il termine di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari ed è stato autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere tali strumenti e le azioni ordinarie fino a concorrenza dell'importo degli interessi non corrisposti in forma monetaria nonché a ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria per la sottoscrizione dei predetti strumenti qualora non sia possibile regolare l'intervento con le ordinarie procedure contabili.

Anzitutto, si nutrono perplessità circa la legittimità di un onere ad opera della legislazione primaria con rinvio della individuazione della copertura ad altra fonte, per di più, nella specie, di rango secondario, rimettendo la scelta senza l'indicazione di criteri univoci. Anche nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 95 sono emerse alcune perplessità in ordine a tecniche di copertura riassumibili nella possibilità del Governo di decidere aspetti finanziari dell'intervento, tra l'altro con ricorso al debito pubblico, senza che risultino stimate le relative ricadute sulla spesa per interessi. La previsione dell'espressione di un parere sullo schema di dPCM, da parte delle commissioni parlamentari, solo in parte vale a superare i problemi che tale metodologia di intervento presenta.

Vale la pena di ricordare che, a fronte della norma di legge che, come riportato, prevedeva più possibilità di copertura, lo schema di dPCM inviato alle Camere per il parere il 13 dicembre scorso (e su cui si è pronunciata la Commissione bilancio della Camera dei Deputati) individua - attesa la dimensione dell'operazione - nella emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine e nella quota aggiuntiva di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine la soluzione di copertura, specificando che gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari sono riassegnati al bilancio per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione. Secondo la relazione tecnica, l'emissione di titoli di debito - che comunque sta all'interno degli obiettivi di debito - è bilanciata dall'assunzione di un'attività finanziaria "quasi equity" e gli effetti negativi si hanno sul fabbisogno e sul debito lordo, mentre sull'indebitamento netto vi sarebbero solo effetti positivi derivanti dall'eccedenza degli interessi attivi su quelli passivi, nel presupposto che in caso di



20

perdite che comportino l'impossibilità per la banca di pagare in forma monetaria gli interessi, essi sono corrisposti mediante azioni ordinarie di nuova emissione.


In merito, una prima osservazione concerne il fatto che, in quest'ultima ipotesi, la compensazione di interessi passivi pluriennali avverrebbe mediante l'acquisizione di azioni e quindi con una posta attiva in corrispondenza al titolo II del bilancio, di cui non risulta specificato tra l'altro il carattere *una tantum* o invece la periodicità avendo riguardo alla durata dell'onere per interessi, permanendo naturalmente le medesime condizioni.

In secondo luogo, ancora una volta la Corte deve ribadire che l'emissione di debito - benché con precedenti sempre in materia di salvataggi bancari - non può essere considerata una corretta forma di copertura a riguardo di leggi diverse da quella di bilancio.

In terzo luogo, va vista con perplessità la tecnica di anticipazione dello spazio di copertura negli obiettivi programmatici (in peggioramento), il che viene in qualche modo ad alterare il meccanismo di fondo delle modalità di assolvimento del relativo obbligo (per come si sono evolute negli ultimi decenni), che consistono - sia nel testo vigente della Costituzione sia in quello novellato (che andrà in vigore nel 2014) in riferimento all'obbligo di copertura - nel non peggiorare le previsioni tendenziali costruite sul criterio della legislazione vigente. Ciò a prescindere dalle modalità con cui viene reperita la singola copertura finanziaria.

#### *Disposizioni di carattere contabile*

Sotto il profilo ordinamentale per quanto attiene alla struttura della contabilità pubblica merita una segnalazione particolare l'art. 6, che in sintesi detta disposizioni in materia di obbligo di approntare un piano finanziario dei pagamenti (cd. "cronoprogramma"); variazioni compensative in termini di sola cassa; reiscrizione, con legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale delle autorizzazioni di spesa relative a spese pluriennali che hanno costituito economie di bilancio; rimodulazioni con legge di bilancio di autorizzazioni di spesa; reiscrizione di somme cadute in perenzione.



N

La complessa normativa ha trovato attuazione con due circolari della Ragioneria generale dello Stato (n. 27 del 5 settembre 2012 e n. 1 del 18 gennaio 2013), da cui si traggono utili approfondimenti.

Più in particolare, vengono dettate disposizioni in base in ordine anzitutto alla puntuale contabilizzazione degli investimenti fissi lordi sotto il profilo della contabilità nazionale (comma 5) nonché allo scopo di avviare una sperimentazione di tre anni in base alla quale il dirigente responsabile predispone un apposito piano finanziario pluriennale (con eccezione dei ruoli di spesa fissa) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza e conseguentemente ordina e paga le spese (cd. "cronoprogramma") (comma 10 e seguenti).

Come specificato nella predetta circolare n. 1 in particolare, la tempestività nel disporre i pagamenti, cui la disposizione approvata dà un contributo in coerenza con le direttive provenienti in proposito dall'Unione europea, viene raggiunta attraverso la possibilità di graduare i pagamenti stessi, negli anni del bilancio pluriennale, in relazione alla loro effettiva scadenza, con un puntuale riferimento ai relativi atti presupposti, perfezionati e disponibili, quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse. Un tale tipo di programmazione consente dunque di programmare in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e di predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli, razionalizzandone l'utilizzo anche mediante ricorso alle variazioni compensative di cui al successivo comma 14. L'attività da svolgere da parte dei responsabili della spesa consisterà, quindi, in una valorizzazione della gestione del bilancio per cassa, per cui, fermo restando il limite massimo dei pagamenti costituito dalle autorizzazioni di cassa a legislazione vigente così come approvate per ciascun anno del bilancio pluriennale, il funzionario responsabile dovrà, entro il predetto limite, graduare il complesso dei pagamenti attribuendo ad essi delle priorità e pervenendo, in tal modo, alla redazione del "piano finanziario", che dovrà pertanto costituire a regime lo strumento gestionale di riferimento.

Funzionale a ciò è anche la disposizione che prevede l'autorizzazione a variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli (comma 14), per far fronte ad eventuali indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa della singola linea di spesa. In



particolare, come chiarisce la richiamata circolare n. 1, si consente al Ministero competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, indistintamente tra tutti i capitoli del proprio stato di previsione, con la predetta esclusione dei soli capitoli correlati a ruoli di spesa fissa. Tale flessibilità risulta direttamente strumentale rispetto alla predisposizione del richiamato piano finanziario dei pagamenti, da adottare a partire dal 2013. Attraverso la possibilità di compensazione, infatti, può essere preordinata, in tempo utile, la disponibilità di cassa occorrente per effettuare i pagamenti previsti dal piano finanziario. La misura potrà essere utilizzata ogniqualvolta si riscontrassero delle indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate. La richiamata circolare ritiene doverosamente di sottolineare una circostanza di grande rilievo e cioè che, accertata la compatibilità delle variazioni con gli obiettivi di finanza pubblica, esse possono essere disposte anche tra titoli di spesa, indifferentemente nei due sensi, quindi anche spostando risorse dal conto capitale alla parte corrente.

Negli intenti della norma c'è dunque, come conclude sul punto la circolare n. 27 richiamata, il fatto di garantire l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione e una più agevole programmazione dei pagamenti; essa ha lo scopo di contemperare la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate con il bilancio di previsione. La previsione di cassa diventa quindi uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti e, quindi, di una effettiva e reale previsione dei pagamenti cui si dovrà far fronte nel corso dell'anno.

Un ulteriore elemento di flessibilità è dato dalla norma che, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, consente di riscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa (comma 15). Come illustrato dalla predetta circolare n. 27, la disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa. Ciò dovrebbe evitare l'assunzione giuridica di impegni, senza i richiesti presupposti giuridici, come è accaduto nel passato prevalentemente per scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottraggono risorse finanziarie alla realizzazione




degli interventi. Si tratta dunque — chiarisce opportunamente la circolare — di una disposizione volta soprattutto ad evitare l'incontrollata formazione di residui passivi, sia impropri che propri — questi ultimi peraltro spesso destinati alla perenzione amministrativa al termine del periodo di conservazione in quanto non pagati —, conseguente alla necessità di mantenere in bilancio le risorse destinate alla realizzazione degli interventi. Con la norma si persegue altresì lo scopo, attraverso lo slittamento in avanti nel tempo delle risorse finanziarie, di avvicinare la fase dell'impegno contabile degli stanziamenti di bilancio alla fase del pagamento (sono escluse dall'applicazione della citata normativa le autorizzazioni di spesa a carattere permanente e i fondi da ripartire). Occorre altresì ricordare che delle suddette operazioni va data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.

E' altresì previsto, sempre in via sperimentale, un ulteriore ampliamento della possibilità da parte delle Amministrazioni di proporre rimodulazioni in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, introducendo una flessibilità "orizzontale" (comma 16). Relativamente agli stanziamenti di competenza riferiti alle autorizzazioni di spesa pluriennale (quindi non permanenti), con la legge di bilancio potranno essere avanzate proposte di rimodulazione degli stessi negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, fermo restando ovviamente il limite complessivo della spesa autorizzata.

Anche questo dovrebbe concorrere a consentire di adeguare — secondo quanto chiarito dalla circolare n. 27 - gli stanziamenti di competenza alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati sulla base del citato cronoprogramma ed avvicinare, in tal modo, la fase dell'assunzione dell'impegno a quella della disposizione del pagamento (cioè la "competenza" alla "cassa"). Tale facoltà di rimodulare le autorizzazioni di spesa pluriennali, in via sperimentale, di fatto attribuisce alla legge di bilancio un contenuto sostanziale ed anticipa l'innovazione legislativa contabile riguardante il contenuto della legge di bilancio di cui all'apposita disciplina contenuta anzitutto nella nuova Carta costituzionale e poi nella citata legge "rinforzata", all'art.15 (il cui comma 3 risolve a regime il problema della trasparenza di tali rimodulazioni imponendo l'obbligo di una autonoma evidenza contabile nell'ambito della sezione a legislazione vigente della legge di bilancio). E' stato altresì chiarito, sempre dalla citata circolare, che, naturalmente, la misura coesiste con gli interventi di





rimodulazione di competenza e di cassa che continueranno ad essere disposti con la tabella E della legge di stabilità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. e), della legge n. 196 del 2009, restando peraltro le due procedure tra loro distinte avuto riguardo ai diversi strumenti che le pongono in essere.

Va infine segnalato il dispositivo (comma 13) in base al quale - in coerenza con il descritto compendio di norme in materia di previsione di un "cronoprogramma" - si consente la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi. Contestualmente si dispone, in particolare, che le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione devono essere corredate dai titoli e dei documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, consistenti prioritariamente nei vari provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e nelle fatture regolarmente emesse e non quindi suffragate, soltanto, dai relativi provvedimenti di impegno, come chiarisce la ripetuta circolare n. 27.

Si tratta di un complesso di innovazioni di particolare importanza, oggetto di ulteriori precisazioni nella legge di stabilità per il 2013 ed in ordine al quale possono essere svolte qui alcune prime riflessioni.

Anzitutto, nel ribadire che una tale normativa finisce con l'anticipare la innovazione legata alla funzione del bilancio quale legge sostanziale di cui all'art. 81 Cost. novellato e alla relativa legge attuativa (cd. legge "rinforzata" richiamata), va rilevato come acquistino un'importanza particolarmente pregnante i rilievi metodologici già esplicitati nelle considerazioni generali circa il fatto che con un decreto-legge - sia pur nel lodevole intento di avvicinare gli stanziamenti di competenza a quelli di cassa ai fini di una maggiore controllabilità del bilancio dello Stato - da un lato si avviino sperimentazioni in ordine a materie già oggetto di delega in corso di attuazione, tra l'altro con analoghi processi di sperimentazione in atto, e dall'altro si dia luogo ad un continuo succedersi, anche in corso d'anno, di variazioni degli assetti ordinamentali in materia di contabilità, il che non giova al funzionamento ordinato del sistema.

Sotto il primo versante, più in particolare, va infatti ricordato che la materia del potenziamento della cassa è già oggetto di una sperimentazione riguardante cinque



ministeri, in attuazione dell'art. 42 della legge n. 196 del 2009, e che il sistema delineato funzionerà se si sarà riusciti a pervenire ad una più corretta valutazione dei residui - problema affrontato anche dal complesso normativo in esame - e ad una regolazione della cassa che meglio si raccordi alle giacenze di tesoreria. Sotto questo secondo aspetto, il problema appare ben lontano dall'essere concretamente affrontato nonostante il ripetersi di norme di carattere ordinamentale che dispongono - sostanzialmente - il rifluire della tesoreria nel bilancio (da ultimi l'art. 51, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e l'art. 15, comma 8, della richiamata legge "rinforzata") senza che ad esse sia stato dato un esito convintamente operativo: ciò in ragione talora della difficoltà di gestire con le norme contabili riferite al bilancio flussi che per loro natura presuppongono una particolare elasticità operativa (è il caso ad esempio dei "fondi rotativi"), talaltra della forte resistenza da parte delle amministrazioni interessate.

In linea generale, si evidenzia che tale disposizione si innesta coerentemente in un percorso di valorizzazione di un bilancio di cassa che ha ispirato il complesso di norme esaminato e che peraltro rappresenta un ulteriore passo nell'ambito di una tendenza consolidata da qualche anno, volta ad accentuare i caratteri di flessibilità della gestione del bilancio, così come parimenti positivo è l'intento di evitare che le linee di spesa per far fronte ai debiti commerciali risultino sprovviste di dotazioni di cassa. Ma ciò non può non far rilevare che la totale compensabilità tra tutti i capitoli delle dotazioni di cassa per rendere efficienti i vari "cronoprogrammi" (sia pure con l'esclusione della spesa fissa) induce necessariamente ad una riflessione per alcune profonde implicazioni anche di carattere ordinamentale.

Anzitutto, la mancata riproposizione del divieto di trasferire risorse dalla spesa in conto capitale alla spesa corrente non può non porre il problema dei presidi circa la relativa non dequalificazione, in un contesto nel quale le varie manovre di aggiustamento dei conti pubblici degli ultimi anni non hanno mancato di penalizzare la componente di spesa in conto capitale. Ma ancor più emerge un quadro di indebolita controllabilità al di fuori del circuito dell'amministrazione in ordine alle scelte che spostano le decisioni sugli stanziamenti di cassa tra i vari capitoli con il solo limite della alimentabilità e sostenibilità dei singoli "cronoprogrammi", che permangono peraltro atti interni dell'amministrazione medesima. La discrezionalità quasi totale a favore di quest'ultima, quale emerge dall'operare del complesso normativo in esame, finisce per



12



il rendere quanto meno incerta la portata finanziaria della legislazione in essere per l'aspetto tanto dell'onere che della relativa copertura, se in qualsiasi momento si possono spostare - per alimentare i vari "cronoprogrammi" - le dotazioni di cassa senza che se ne abbia contezza se non - probabilmente - con una minuziosa ricostruzione a consuntivo, ma comunque senza una quadro coerente ed esaustivo delle molte movimentazioni che si possono determinare e di cui potrebbero essere percepibili solo i risultati netti.

La questione va valutata anche sotto il profilo della sostenibilità non solo delle varie coperture, ma anche di tutti i meccanismi a presidio della tenuta delle stesse nel corso del tempo, a parità di onere, come le clausole di neutralità e le stesse clausole di salvaguardia, il che indebolisce la fase della decisione per come essa trova un suggello nella definizione della norma di legge. Evidenti pertanto sono le implicazioni sotto il profilo istituzionale, in quanto alla maggiore potenzialità operativa delle amministrazioni, anche e soprattutto in vista del lodevole intento di avere un maggiore controllo dei flussi di finanza pubblica, non sembra fare da *pendant* una accresciuta trasparenza e dunque un'accresciuta capacità di controllo da parte del Parlamento.

### **Leggi approvative di trattati internazionali**

Tra le leggi pubblicate nel II quadrimestre 2012 sette hanno ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; tra queste due sono dichiarate prive di effetti finanziari in quanto contenenti esclusivamente norme a carattere ordinamentale.

La prima delle leggi della tipologia da ultimo citata (n. 112 del 28 giugno 2012) riguarda l'approvazione di una convenzione in materia di contrasto alla corruzione e, in particolare, l'introduzione del principio della risarcibilità del danno derivante da fenomeni criminosi e di specifiche forme di tutela in favore dei soggetti che denunciano i relativi episodi. Si tratta infatti di istituti già previsti nella legislazione italiana.

Non derivano effetti finanziari immediati e diretti neanche dalla legge n. 114, che ratifica il trattato sulla Governance europea noto come *Fiscal Compact*. Per i riflessi istituzionali derivanti dalla citata normativa sull'ordinamento contabile italiano, si rinvia al contenuto delle audizioni presso le Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, relativamente al disegno di legge



costituzionale in materia di obbligo di pareggio di bilancio ed alla successiva legge rinforzata, avvenute rispettivamente il 26 ottobre 2011 ed il 4 dicembre 2012.

Tra i provvedimenti che prevedono effetti finanziari viene in particolare in rilievo la legge n. 116, con la quale viene approvato il trattato concernente il cosiddetto Meccanismo europeo di stabilità (MES).

Per l'attuazione delle relative finalità - che prevedono la sottoscrizione da parte di ciascuno stato membro, alle previste scadenze, di una quota di capitale da conferire al cosiddetto Fondo salva Stati (1,2 miliardi per l'Italia) - l'art. 3 autorizza l'emissione straordinaria di titoli di Stato in deroga al limite massimo stabilito con la legge di approvazione del bilancio per il 2012 e all'entità del ricorso al mercato indicata nella legge di stabilità per il medesimo anno.


Tale operazione ai fini dell'entità dello *stock* di debito viene considerata "sotto la linea" e non incide sul rispetto dei vincoli finanziari previsti a livello comunitario. In relazione a quanto sopra, la recente Nota di aggiornamento del DEF 2012 considera il livello del debito al lordo ed al netto del predetto intervento straordinario, analogamente a quanto previsto per gli interventi finanziari in favore della Grecia.

Suscita, viceversa, perplessità la copertura finanziaria dell'onere derivante dal pagamento degli interessi connessi con l'emissione dei titoli.

La relazione tecnica precisa che, a tal fine, potranno essere utilizzati gli eventuali probabili risparmi di spesa che si determineranno nell'ambito degli stanziamenti allo scopo previsti a legislazione vigente, nella considerazione che l'andamento favorevole dei tassi consentirebbe di prefigurare, a chiusura dell'esercizio 2012, una minor spesa in termini di cassa pari a circa 2 miliardi.

Al riguardo, la Corte non può che ribadire come la copertura indicata non trovi corrispondenza con quelle previste nell'art. 17 della legge di contabilità, che esclude forme di compensazione tra nuove o maggiori spese e presunte economie di gestione, accertabili, queste ultime, solo a consuntivo dell'esercizio e, comunque, non utilizzabili a fini di copertura.

Al di là dei risultati effettivamente conseguiti al termine dell'esercizio finanziario 2012, in termini di minor spesa per interessi sul debito, gli oneri recati dalla legge n. 116, si configurano comunque come pluriennali e costanti, con il rischio che risultati



eventualmente positivi di un determinato esercizio potrebbero non trovare adeguato consolidamento in quelli successivi, creando così problemi di copertura.

Perplessità ancora maggiori derivano dalla previsione contenuta al comma 3 del citato art. 3, in base alla quale, in caso di difficoltà a concludere positivamente e tempestivamente le procedure di emissione dei titoli, è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolarizzare entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Sia pur temporaneo, il ricorso alle disponibilità di tesoreria incide, infatti, sul fabbisogno di cassa con un onere da parametrare a quello necessario per eventuali emissioni di titoli a breve termine, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

La disposizione all'esame, anche se ovviamente attivabile solo in casi realmente eccezionali a scopo tuzioristico per garantire, comunque, l'adempimento dell'obbligo assunto, potrebbe, dunque, ripercuotersi negativamente sul calendario e sull'entità della emissione di titoli a breve scadenza e sui relativi oneri.

Le altre quattro leggi prevedono oneri di modesta entità connessi a: contributi dovuti per il funzionamento di organismi internazionali (legge n. 48); partecipazione ad attività comuni di ricerca in materia naturalistica ed ambientale (legge n. 50); minori entrate per esenzioni fiscali in favore di acquisti ed importazioni effettuati dal personale dipendente da un'organizzazione internazionale con sede in Italia (legge n. 90); spese per missione all'estero di personale pubblico (legge n. 88).

I predetti oneri sono coperti attraverso l'utilizzo, per la corrispondente quota necessaria, delle risorse presenti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale e sono tutti configurati come limiti di spesa.

### **Altre leggi di spesa**

#### *Leggi comportanti effetti finanziari*

Gli oneri della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Siria (oggetto della legge n. 99) risultano finanziati attraverso la riduzione dell'impegno (per un importo corrispondente alla nuova spesa quantificata) delle Forze armate italiane in Libano, in termini di uomini e mezzi impiegati. Trattandosi di spese omogenee e tenuto



RE

conto della struttura della norma, non sussistono problemi ne di quantificazione ne di copertura.

Priva di effetti finanziari la ratifica e l'esecuzione della decisione del Consiglio europeo (disposta con la legge n. 115) volta a modificare l'art. 136 del Trattato istitutivo dell'Unione, allo scopo di prevedere meccanismi di concertazione per rafforzare la stabilità della moneta unica.

Gli oneri derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, previsto dalla legge n. 117, si configura nei confronti dei Paesi aderenti come un mero obbligo di garanzia alla cui eventuale insorgenza è previsto possa farsi fronte con la procedura indicata nell'art. 31 della legge di contabilità, cioè, in definitiva, ricorrendo al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

Anche in questo caso la Corte non può non sottolineare che si tratta di una copertura anomala. Ancorché si tratti nella specie di un onere meramente eventuale, la cui copertura va parametrata al rischio dell'attivazione della garanzia e non alla relativa entità, la previsione anticipata di un ricorso al fondo di riserva configura una forma di copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Non si rilevano particolari problemi di quantificazione e di copertura relativamente alla legge n. 118 (conversione del decreto-legge n. 67 del 2012) recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del consiglio degli italiani all'estero che prevede oneri pari a 2 milioni per le relative operazioni elettorali, coperti mediante ricorso ai fondi speciali di parte corrente e configurati come limite di spesa.

#### *Leggi corredate da clausola di neutralità finanziaria*

Nel quadrimestre considerato è entrato in vigore un gruppo di leggi caratterizzato dalla soluzione dei profili finanziari mediante la esplicita previsione di clausole di neutralità. Esse riguardano in particolare la materia dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (legge n. 56), delle clausole di nullità di contratti bancari e di costituzione di un osservatorio del credito (legge n. 62), della valorizzazione e promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (legge n. 65), dell'istituzione del registro nazionale e regionale degli impianti protesici mammari (legge n. 86) e delle modifiche da apportare al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica



*fl*

(legge n. 133). Altre norme corredate di clausole di invarianza risultano disseminate in provvedimenti di portata più ampia, come di volta in volta riferito.

Più in dettaglio, in riferimento alla normativa citata merita di essere segnalato, per quanto attiene alla menzionata legge n. 62, il fatto che appare abbastanza problematico che, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, possa espletare al meglio le proprie funzioni un osservatorio, come quello ivi disciplinato, sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela (nonostante sia prevista la gratuità della partecipazione a tale organismo). E' del tutto presumibile infatti che la norma abbia bisogno di una consistente copertura amministrativa attesa la capillarità delle funzioni dell'istituto, riferite in particolare alle imprese medio piccole e a quelle femminili e giovanili. Lo stesso può essere rilevato per la norma che prevede la competenza del prefetto a segnalare al previsto arbitro specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari a seguito di istanza del cliente.

Più sostenibile sembra la clausola d'invarianza di cui alla legge n. 65, prima richiamata, atteso che si tratta di utilizzare per il contenzioso le risorse disponibili e che non vi sarebbero effetti negativi sui saldi di cassa non essendo possibile attualizzare i limiti d'impegno in essere, come ha specificato il rappresentante del Governo nel corso dell'*iter* parlamentare: da questo punto di vista la clausola di neutralità dovrebbe svolgere appunto la funzione di garantire la tenuta del quadro finanziario a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la legge n. 86, sostenibile sembra la clausola d'invarianza in ordine alla istituzione dei registri degli impianti protesici mammari avvalendosi delle risorse in essere. Lo stesso si può rilevare per la legge n. 133, la cui clausola di salvaguardia appare più una norma di chiusura prudenziale che non una disposizione necessitata da esigenze di carattere finanziario, limitandosi, la legge, a modificare una serie di procedure in materia di gestione delle informazioni attinenti alla sicurezza senza prevedere funzioni aggiuntive.



### *Leggi prive di effetti finanziari*

Non risultano, ascrivibili effetti finanziari alla legge n. 101 di conversione del decreto-legge n. 57 recante norme in materia della salute e della sicurezza del lavoro nel settore dei trasporti. Si tratta, infatti, di modifiche che attengono esclusivamente a meccanismi procedurali per ottenere le previste autorizzazioni.

Prive di oneri anche la legge n. 119, di conversione del decreto-legge n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione e la legge n. 132, di conversione del decreto-legge n. 89 recante proroga di termini in materia sanitaria.

### **Decreti legislativi**

Nel periodo maggio-agosto 2012 sono entrati in vigore, ventiquattro decreti legislativi. Quasi tutti recano clausole di neutralità finanziaria. Si esaminano i casi più problematici sotto questo aspetto.

Presenta grande rilievo istituzionale il decreto legislativo n. 6, recante disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Il trasferimento di funzioni e competenze al nuove ente è previsto peraltro debba avvenire in un quadro di neutralità finanziaria espressamente ribadito nel testo del provvedimento.

Per l'espletamento dei previsti compiti si prevede il conferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie riducendo gli stanziamenti delle amministrazioni che in precedenza svolgevano le relative funzioni.

Si tratta di previsione da sottoporre ad accurato monitoraggio nella fase attuativa, per verificare la congruità della quantificazione delle risorse da trasferire, da commisurare non solo al costo del personale direttamente impiegato in attività frontali, ma anche di quello necessario allo svolgimento di compiti strumentali e di supporto.

L'inquadramento del personale nelle diverse qualifiche e livelli economici, previsti all'interno di un comparto differente per assetto organizzativo rispetto a quello di provenienza, dovrà formare oggetto di attenta valutazione per evitare l'insorgenza di oneri aggiuntivi.

ce






Altro decreto di rilievo è il n. 68, che ridefinisce la materia del diritto allo studio della valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, prevedendo una serie di istituti, come la disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), la graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e contributi nonché le strutture residenziali destinate agli studenti universitari. Dal punto di vista finanziario è previsto un sistema di copertura degli oneri in parte statale ed in parte regionale, nelle more dell'attuazione a regime del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 e quindi dei relativi decreti legislativi, con la previsione di una clausola di salvaguardia che limita l'operatività degli interventi alle risorse in essere a legislazione vigente negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero competente per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi. Nel corso dell'esame parlamentare sono state fornite delle quantificazioni, che rendono più chiaro il quadro delle risorse impiegate: ciò non vale però ad evitare le perplessità circa la struttura finanziaria del provvedimento, che rimane condizionata alla disponibilità delle risorse in essere e che, in un contesto di riduzione delle stesse, rischia di trovare un'applicazione che può anche non risultare del tutto soddisfacente. Vi sono peraltro anche casi, come per l'accesso ai LEP, in cui, pur considerandosi che i requisiti dovranno essere fissati con appositi decreti ministeriali, tuttavia si potranno creare delle situazioni configurabili come diritti soggettivi.

Infine, sia pure per questioni che non si prospettano di grande rilevanza finanziaria, merita segnalazione il decreto legislativo n. 150 che definisce le modalità di utilizzo dei pesticidi in coerenza con la normativa comunitaria.

In particolare gli artt. 14 e 15, demandano alle Regioni la definizione di un piano delle misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico, indicando una serie di attività per i cui aspetti finanziari il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fornito assicurazioni nel senso che il profilo di cassa delle spese relative alle attività previste è compatibile con la modulazione temporale delle risorse disponibili. Analoghe assicurazioni sono state fornite con riferimento al disposto dell'art. 22, in base al quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana. In entrambi i casi la garanzia circa l'assenza di effetti finanziari negativi sembra poggiare su un assunto non



sufficientemente dimostrato, il che, considerando il contesto di progressiva riduzione delle risorse finanziarie a disposizione, non esclude anche in questo caso un'attuazione insoddisfacente della normativa in questione ovvero un appesantimento della situazione finanziaria degli enti interessati.



rc

PAGINA BIANCA




TAVOLE

PAGINA BIANCA




**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
MAGGIO-AGOSTO 2012**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atti parlamentari
1	48	5 aprile 2012	Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.	102	3 maggio 2012		1	Gov.	C. 4624 S. 3005
2	50	5 aprile 2012	Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.	103	4 maggio 2012		2	Gov.	S. 1474 1474/b C. 2451
3	56	11 maggio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.	111	14 maggio 2012	21/2012		Gov.	C. 5052 S. 3255
4	62	18 maggio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	117	21 maggio 2012	29/2012		Gov.	S. 3221 C. 5178
5	65	8 maggio 2012	Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle	123	28 maggio 2012			Parl.	C. 4805 S. 3179



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atti parlamentari
			valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006".						
6	86	5 giugno 2012	Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.	148	27 giugno 2012			Gov.	C. 3703 3703/b S. 2515
7	88	5 giugno 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.	149	28 giugno 2012		3	Gov.	C. 4792 S. 3107
8	90	5 giugno 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.	151	30 giugno 2012		4	Gov.	C. 4710 S. 3071
9	92	28 giugno 2012	Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita	153 S.O.	3 luglio 2012		5-12	Gov.	S. 3249 C. 5256
10	94	6 luglio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.	156	6 luglio 2012	52/2012	13	Gov.	S. 3284 3284/b C. 5273
11	96	6 luglio 2012	Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per	158	9 luglio 2012		14	Parl.	C. 4826 S. 3321

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atti parlamentari
			garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.						
12	99	6 luglio 2012	Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.	162	13 luglio 2012	58/2012	15	Gov.	S. 3304 C. 5287
13	100	12 luglio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.	162	13 luglio 2012	59/2012	16	Gov.	C. 5203 S. 3372
14	101	12 luglio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.	162	13 luglio 2012	57/2012		Gov.	C. 5194 S. 3350
15	103	16 luglio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa	168	20 luglio 2012	63/2012		Gov.	S. 3305 C. 5322






N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa parlamentare	
			quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.						
16	107	11 luglio 2012	Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.	171	24 luglio 2012			Parl.	S. 2750 2750/b C. 4989
17	112	28 giugno 2012	Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.	174	27 luglio 2012			Parl.	A.S. 849 A.C. 3737
18	114	23 luglio 2012	Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.	175 S.O.	28 luglio 2012			Gov.	S. 3239 C. 5358
19	115	23 luglio 2012	Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del	175 S.O.	28 luglio 2012			Gov.	S. 2914 C. 5357



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Affi parlamentari
			Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.						
20	116	23 luglio 2012	Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.	175 S.O.	28 luglio 2012			Gov.	S. 3240 C. 5359
21	117	06 luglio 2012	Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.	176	30 luglio 2012			Gov.	C. 5044 S. 3334
22	118	23 luglio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.	176	30 luglio 2012	67/2012	17-18	Gov.	S. 3331 C. 5342
23	119	23 luglio 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.	176	30 luglio 2012	73/2012		Gov.	S. 3349 C. 5341
27	122	1° agosto 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.	180	3 agosto 2012	74/2012	19-31	Gov.	C. 5263 S. 3402
24	126	30 luglio 2012	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e	183 S.O.	7 agosto 2012		32	Gov.	S. 2233 2233/b



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atti parlamentari
			la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.						C. 4517
25	127	30 luglio 2012	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.	183 S.O.	7 agosto 2012		33-34	Gov.	S. 2232 2232/b C. 4716
26	128	30 luglio 2012	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione	183 S.O.	7 agosto 2012		35	Gov.	S. 2234 2234/b C. 4518
28	131	7 agosto 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.	185	9 agosto 2012	79/2012	36-38	Gov.	S. 3365 C. 5369
29	132	7 agosto 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.	186	10 agosto 2012	89/2012		Gov.	C. 5323 S. 3414
30	133	7 agosto 2012	Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.	186	10 agosto 2012			Gov.	C. 5284 S. 3417
31	134	7 agosto	Conversione in legge, con	187	11 agosto	83/2012	39-62	Gov.	C. 5312



N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa	Atti parlamentari
		2012	modificazioni, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.	S.O.	2012				S. 3426
32	135	7 agosto 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	189 S.O.	14 agosto 2012	95/2012	63-70	Gov.	S. 3396 C. 5389




Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
MAGGIO-AGOSTO 2012**

(euro)

Legge n.	2012	2013	2014	2015	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
48	570.240	570.240	570.240			570.240
50	445.000					
88	5.100		5.100		a)	5.100
90	40.000	40.000	40.000			40.000
92		1.903.000.000	3.131.000.000	2.711.000.000	b)	
94	155.000	78.000				
96			56.100.000	44.900.000		39.300.000
99	826.686					
100	138.000.000					
118	3.539.000		2.000.000			
122	1.006.368.000	1.099.400.000	1.032.000.000			
126		170.000	100.000			100.000
127		35.000	20.000			20.000
128		10.000	4.000			4.000
131	67.511.980					
c) 134	351.283.408	443.456.489	600.137.620	84.164.000	d) 121.300.000	600.843.450
135	4.724.250.000	10.552.000.000	11.159.150.000			11.157.150.000
<b>* Totale</b>	<b>6.292.994.414</b>	<b>13.998.759.729</b>	<b>15.981.126.960</b>	<b>2.840.064.000</b>	<b>121.300.000</b>	<b>11.798.032.790</b>


a) Ad anni alterni.

b) € 2.482.000.000 per il 2016, € 2.038.000.000 per il 2017, € 2.142.000.000 per il 2018, € 2.148.000.000 per il 2019, € 2.195.000.000 per il 2020, ed € 2.225.000.000 a decorrere dal 2021.

c) Non sono ricompresi gli oneri di cui all' art. 10, commi 1-11 e quelli relativi all'art. 27, c. 6. Rinvio schede nn. 40 e 48.

d) Di cui € 50.000.000 con termine 2017; i restanti con termine 2023.

\* Nei complessivi non sono ricompresi gli effetti finanziari derivanti da alcune disposizioni indicate nelle leggi nn. 122 e 134 poiché non quantificati. Per tale ragione, nelle rispettive schede nn. 29 e 48, ci si limita a dar conto delle finalità degli interventi e delle modalità di coperture finanziarie adottate.



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A  
LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2012**

(euro)

	2012	2013	2014	2015	Totale	%
<b>Fondi speciali:</b>						
parte corrente	1.566.340	1.737.240	3.627.340		5.364.580	0,04
c/ capitale	5.000.000	75.000.000	75.000.000	70.000.000	220.000.000	1,75
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>6.566.340</b>	<b>76.737.240</b>	<b>78.627.340</b>	<b>70.000.000</b>	<b>225.364.580</b>	<b>1,79</b>
<b>* Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</b>	<b>1.712.051.666</b>	<b>2.129.242.000</b>	<b>2.600.749.620</b>	<b>1.154.064.000</b>	<b>7.596.107.286</b>	<b>60,43</b>
<b>Nuove o maggiori entrate</b>	<b>525.000.000</b>	<b>1.092.000.000</b>	<b>1.976.000.000</b>	<b>1.616.000.000</b>	<b>4.684.000.000</b>	<b>37,26</b>
<b>Altre forme di copertura</b>	<b>83.668.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>40.000.000</b>		<b>64.000.000</b>	<b>0,51</b>
<b>** Totale complessivo</b>	<b>2.327.286.006</b>	<b>3.321.979.240</b>	<b>4.695.376.960</b>	<b>2.840.064.000</b>	<b>12.569.471.866</b>	<b>100,00</b>

\* Non sono ricompresi gli oneri di cui alla legge n. 134, art. 10, commi 1-11 e quelli relativi all'art. 27, c. 6. Rinvio schede nn. 40 e 48

\*\*Nei complessivi non sono ricompresi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni indicate nelle leggi nn. 122 e 134, ma non espressamente quantificate. Per tale ragione nelle rispettive schede nn. 29 e 48 ci si limita a dar conto delle finalità degli interventi e delle modalità di coperture finanziarie adottate. Inoltre non sono ricompresi gli oneri di cui alla scheda n. 60 (€ 185.458.408 per il 2012, € 132.780.489 per il 2013, € 128.600.000 per il 2014 ed € 108.700.000 dal 2015) e n. 70 (€ 3.780.250.000 per il 2012, € 10.544.000.000 per il 2013, € 11.157.150.000 dal 2014) poiché, per la legge n. 134, art. 69, c. 2, e per la legge n. 135, art. 24, non è stata distinta la quota di copertura a carico delle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa da quella relativa alle nuove o maggiori entrate.



**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO  
MAGGIO-AGOSTO 2012**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Atto del Governo n.
1	49	Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.	29 marzo 2012	102	03 maggio 2012	Legge n. 240/2010	437
2	61	Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.	18 aprile 2012	115	18 maggio 2012	Legge n. 42/2009	425
3	68	Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.	29 marzo 2012	126	31 maggio 2012	Legge n. 240/2010	436
4	69	Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.	28 maggio 2012	126	31 maggio 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	462
5	70	Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice	28 maggio	126	31 maggio	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria	463




N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	
		delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.	2012		2012	2010)	
6	78	Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.	12 giugno 2012	138	15 giugno 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	464
7	84	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.	09 aprile 2012	147	26 giugno 2012	Legge n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009)	431
8	85	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.	30 maggio 2012	147	26 giugno 2012	Legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008)	444
9	91	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società' quotate.	18 giugno 2012	152	02 luglio 2012	Legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008)	446
10	93	Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la	05 giugno	154	04 luglio	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria	447




N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	
		Direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla Direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.	2012	S.O.	2012	2010)	
11	104	Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.	28 giugno 2012	168	20 luglio 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	456
12	105	Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.	22 giugno 2012	169	21 luglio 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	449
13	108	Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.	28 giugno 2012	171	24 luglio 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	450
14	109	Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	16 luglio 2012	172	25 luglio 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	466
15	113	Attuazione della direttiva 2009/38/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.	22 giugno 2012	174	27 luglio 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	465
16	120	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al	28 giugno 2012	176	30 luglio 2012	Legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008)	454




N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	
		coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.					
17	123	Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.	22 giugno 2012	180	03 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	461
18	124	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.	22 giugno 2012	180	03 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	453
19	125	Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.	30 luglio 2012	182	06 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	469
20	130	Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.	30 luglio 2012	184	08 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	478
21	147	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.	06 agosto 2012	202 S.O.	30 agosto 2012	Legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008)	468
22	148	Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.	14 agosto 2012	202 S.O.	30 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	470





<b>N. legislativo</b>	<b>Decreto n.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data</b>	<b>G.U. n.</b>	<b>Data</b>	<b>Attuativo di:</b>	
23	149	Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.	14 agosto 2012	202 S.O.	30 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	480
24	150	Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.	14 agosto 2012	202 S.O.	30 agosto 2012	Legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010)	479



## SCHEDE DI COPERTURA

PAGINA BIANCA



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 aprile 2012, n. 48

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura oneri recati dal contributo obbligatorio dell'Italia all'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA - € 560.000) nonché per spese di missione (€ 10.240).

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012	Importo	€ 570.240
ANNO 2013	Importo	€ 570.240
ANNO 2014	Importo	€ 570.240

Oneri a regime: € 570.240 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.





SCHEDA N. 2

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 aprile 2012, n. 50

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura oneri recati dalla promozione di progetti pilota unitamente all'armonizzazione della ricerca (€ 380.000); dalla predisposizione di un inventario e creazione siti (€ 20.000); dalla creazione di una banca dati (€ 45.000).

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012	Importo	€ 445.000
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 giugno 2012, n. 88

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

- articolo 9 dell'Accordo. Spese per missioni di personale quale rappresentante di parte italiana ai fini della partecipazione alla istituenda Commissione, composta da due rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione dei rispettivi Paesi (uno per Stato) e da un rappresentante scelto di comune accordo tra le parti ed avente funzioni di coordinamento.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012	Importo	€ 5.100
ANNO 2014	Importo	€ 5.100

Oneri a regime: € 5.100 ad anni alterni a decorrere dal 2016.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 giugno 2012, n. 90

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Articolo 11, comma 3, paragrafo VI dell'Accordo - Minori entrate per esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni, per il personale della Fondazione nel primo anno di insediamento.

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)


VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012	Importo	€ 40.000
ANNO 2013	Importo	€ 40.000
ANNO 2014	Importo	€ 40.000

Oneri a regime: € 40.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 2 comma 19

Oggetto della disposizione:

possibilità di fruizione da parte del lavoratore avente diritto, della liquidazione delle mensilità residue dell'indennità di disoccupazione per intraprendere attività autonoma.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse concernenti il fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 20.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 20.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 20.000.000

CORR. PLUR.





## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 2 comma 34

Oggetto della disposizione:

minori entrate contributive derivanti dall'estensione, per il periodo 2013-2015, dell'esenzione dal pagamento del contributo addizionale per i lavoratori che operano nel settore delle costruzioni edili e per i quali si è verificata l'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per talune cause.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse concernenti il fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 12.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 38.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 38.000.000

CORR. PLUR.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 2 comma 56

Oggetto della disposizione:

integrazione delle risorse di cui al comma 51, dell'art. 2, concernenti il riconoscimento di una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi in presenza di taluni requisiti.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse concernenti il fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 60.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 60.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 60.000.000

CORR. PLUR.





SCHEDA N. 9

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 3 comma 17

Oggetto della disposizione:


riconoscimento dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse concernenti il fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 20.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 20.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 20.000.000

CORR. PLUR.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 4 comma 24, lett. a)

Oggetto della disposizione:

misure in favore del padre lavoratore.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse concernenti il fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 65.000.000 (*)
ANNO 2014	Importo	€ 65.000.000 (*)
ANNO 2015	Importo	€ 65.000.000 (*)

CORR. PLUR.

(\*) L'onere complessivo ammonta a 78 milioni; al residuo onere di 13 milioni si provvede nell'ambito delle modalità di copertura indicate nella scheda successiva n. 11.



SCHEDE N. 11

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 4 comma 69 lett. a)

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate (€ 1.038 mln per il 2013, € 1.914 mln per il 2014 ed € 1.616 mln a decorrere dal 2015) derivanti dai commi da 72 a 76 e delle minori spese (€ 100 mln a decorrere dal 2013) derivanti dai commi 77 e 78 del medesimo articolo 4.

ANNO 2013	Importo	€ 1.138.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.014.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 1.716.000.000

Oneri a regime: € 1.716.000.000 a decorrere dal 2016.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Articolo 4 comma 69 lett. b).

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Riduzione delle dotazioni finanziarie del programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta” nell’ambito della missione “Politiche economiche-finanziarie e di bilancio” del ministero dell’economia e delle finanze.

ANNO 2013	Importo	€ 581.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 907.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 785.000.000

Oneri a regime: € 766 mln per il 2016, € 322 per il 2017, € 426 mln per il 2018, € 432 mln per il 2019, € 479 mln per il 2020 ed € 509 mln a decorrere dal 2021.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 luglio 2012, n. 94

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

Articolo 15 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del provvedimento).

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse concernenti il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012	Importo	€ 155.000
ANNO 2013	Importo	€ 78.000

CORR. PLUR.

SCHEDA N. 14

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Articoli 7, comma 2 e 15, comma 3.

Oggetto delle disposizioni:

minori entrate per perdita di gettito IRPEF per elevazione dell'aliquota della detrazione relativa alle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) umanitarie, religiose, laiche ecc..


## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse di cui all'art. 9, della legge n. 157 del 1999 (Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici).

ANNO 2014	Importo	€ 56.100.000
ANNO 2015	Importo	€ 44.900.000

Oneri a regime: € 39.300.000 a decorrere dal 2016.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 6 luglio 2012, n. 99

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria per oneri di personale e di funzionamento.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse allocate nel capitolo 1188, relativo al Fondo per le missioni di pace, dello stato di previsione del Ministero della difesa e concernenti nello specifico la missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

ANNO 2012	Importo	€ 826.686
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.



SCHEDA N. 16

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2012, n. 100

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

Articolo 3 comma 4

Oggetto delle disposizioni:

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivanti dal trasferimento alla Regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la Regione Campania.

ANNO 2012	Importo	€ 138.000.000
-----------	---------	---------------

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 17



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 luglio 2012, n. 118

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Articolo 1 comma 3

Oggetto della disposizione:

elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)


( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2014      Importo      € 2.000.000

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 luglio 2012, n. 118

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Articolo 1 comma 3-*bis*

Oggetto delle disposizioni:


- a) - interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero (€ 2.000.000);
- b) - rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta ed indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza (€ 1.339.000);
- c) - funzionamento dei COMITES (€ 200.000).

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo degli stanziamenti a legislazione vigente precedentemente destinati alle elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) così come disposto dal comma 1, del medesimo articolo.

ANNO 2012      Importo      € 3.539.000

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:

istituzione, presso il ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

### C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Comma 3 - Utilizzo delle maggiori entrate recate dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

ANNO 2012	Importo	€ 500.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:

istituzione, presso il ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**


\*Comma 5, lett. c) - A valere sulle risorse derivanti dalla riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri previsti dall'art. 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012.

ANNO 2013	Importo	€ 1.000.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 1.000.000.000

CORR. PLUR.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere scheda precedente n. 19.

\* La lettera c) è soppressa dall'art. 7, comma 20, della legge n. 135 (di conversione del d.l. n. 95). Nel successivo comma 21 dello stesso art. 7 è previsto che una quota pari a 550 mln per ciascuno degli anni 2013 e 2014 alimenti il fondo; la relativa copertura finanziaria è determinata attraverso quota parte delle riduzioni di spesa previste nella medesima legge n. 135.



SCHEDA N. 21

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 4-*bis* comma 1 lett. *a*)

Oggetto della disposizione:


interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del patrimonio culturale danneggiato.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (cap. 7514 dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e dei trasporti), di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

ANNO 2012	Importo	€ 5.000.000
-----------	---------	-------------

CAP. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 4-*bis* comma 1 lett. *b*)

Oggetto della disposizione:

finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali, per i necessari primi interventi.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011.

ANNO 2012	Importo	€ 500.000
ANNO 2013	Importo	€ 500.000
ANNO 2014	Importo	€ 500.000

CORR. PLUR.





## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 5 comma 1

Oggetto della disposizione:


interventi per la messa in sicurezza, adeguamento sismico e ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili dagli eventi sismici.

### D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse revocate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 30 luglio 2010 in applicazione dell'art. 7-bis del d.l. n. 137 del 2008 (trattasi di economie, maturate alla data di entrata in vigore del citato decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006).

ANNO 2012	Importo	€ 73.668.000
-----------	---------	--------------

CAP. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 5 comma 1-*bis*, lettera a)

Oggetto della disposizione:


interventi per la messa in sicurezza, adeguamento sismico e ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili dagli eventi sismici.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del 60 per cento dello stanziamento per il Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici di cui all'art. 53, comma 5, lettera a), del d.l. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012.

ANNO 2012	Importo	€ 60.000.000
-----------	---------	--------------

CAP. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 5 comma 1-*bis*, lettera b)

Oggetto della disposizione:

interventi per la messa in sicurezza, adeguamento sismico e ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili dagli eventi sismici.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del 60 per cento delle risorse assegnate al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella n. 5 allegata alla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012.

ANNO 2012	Importo	€ 60.000.000
-----------	---------	--------------

CAP. TEMP.



SCHEDA N. 26

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 7

Oggetto della disposizione:


compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica per la deroga al patto di stabilità interno per i comuni danneggiati delle regioni Emilia-Romagna (€ 40 milioni), Lombardia e Veneto (€ 5 milioni per ciascuna regione).

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo della dotazione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

ANNO 2012	Importo	€ 50.000.000
-----------	---------	--------------

CAP. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 11

Oggetto della disposizione:

agevolazioni, nella forma di contributi in conto interessi, alle imprese danneggiate dagli eventi sismici nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo della dotazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'art. 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

ANNO 2012	Importo	€ 100.000.000
-----------	---------	---------------

CAP. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 12

Oggetto della disposizione:


assegnazione alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al Fondo agevolazioni ricerca-FAR-, versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al costituendo Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 2, comma 1 della medesima legge, ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui all'oggetto.

ANNO 2012	Importo	€ 50.000.000
-----------	---------	--------------

CAP. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 14

Oggetto della disposizione:


risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo della disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie *ex lege* n. 183 del 1987.

ANNI 2012/2013 Importo € intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni, limitatamente alle annualità 2012 e 2013.

CAP. PLUR.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 15

Oggetto della disposizione:

misure di sostegno al reddito dei lavoratori.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo della disponibilità del fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 7206 del ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dalla legge n. 183 del 2011.

ANNO 2012	Importo	€ 70.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.





## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° agosto 2012, n. 122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Articolo 20 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

copertura oneri indicati per

- € 63,3 mln per il 2013, per minori entrate accisa per effetto delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto in termini di IRES/IRPEF, IRAP nonché di fruizione di credito di imposta (art. 2, comma 3);
- € 26,2 mln per il 2012, € 35,6 per il 2013 ed € 31,5 per il 2014 per minori entrate per esenzione dall'imposta municipale propria e dalle imposte sui redditi per i fabbricati distrutti o inagibili (art. 8, commi 3) nonché, € 6 mln per il 2012 per esenzione imposta bollo per istanze P.A. (comma 15-ter);
- € 5 mln per il 2012 per trasferimento di risorse alla Società di gestione fondi per l'agroalimentare dell'ISMEA destinate ad abbattere le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette per interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 (art. 13).

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse del costituendo fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge.

ANNO 2012	Importo	€ 37.200.000
ANNO 2013	Importo	€ 98.900.000
ANNO 2014	Importo	€ 31.500.000

CORR./CAP. PLUR.



SCHEDA N. 32

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 27 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria concernente esclusivamente gli effetti finanziari (in termini di minor gettito IRPEF) determinati dall'articolo 20 che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2013	Importo	€ 170.000
ANNO 2014	Importo	€ 100.000

Oneri a regime: € 100.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 29 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria concernente esclusivamente gli effetti finanziari (in termini di minor gettito IRPEF) determinati dall'articolo 24 che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)


VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANNO 2013      Importo      € 15.000

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda successiva n. 34.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 29 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria concernente esclusivamente gli effetti finanziari (in termini di minor gettito IRPEF) determinati dall'articolo 24 che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**


A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2013	Importo	€ 20.000
ANNO 2014	Importo	€ 20.000

Oneri a regime: € 20.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda precedente n. 33.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2012, n. 128

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 33 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria concernente esclusivamente gli effetti finanziari (in termini di minor gettito IRPEF) determinati dall'articolo 24 che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro.


### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2013	Importo	€ 10.000
ANNO 2014	Importo	€ 4.000

Oneri a regime: € 4.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 4 comma 2

Oggetto della disposizione:


minore riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2012.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

A valere sulle risorse allocate nel fondo per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), per la quota parte destinata al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ANNO 2012	Importo	€ 27.438.036
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 5 comma 2

Oggetto della disposizione:


assegnazione al fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 19, della legge n. 230 del 1998.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di quota parte delle risorse rese disponibili al termine del 2011, nell'ambito del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, versate all'entrata del bilancio e allo scopo riassegnate al fondo.

ANNO 2012	Importo	€ 30.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 5 comma 2

Oggetto della disposizione:

finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012, della durata dei contratti a tempo determinato per il personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.


### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di quota parte delle risorse rese disponibili nell'ambito del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, versate all'entrata del bilancio e allo scopo riassegnate.

ANNO 2012      Importo      € 10.073.944

CORR. TEMP.





## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 8 comma 6

Oggetto della disposizione:

costituzione di una Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione La Grande Brera”.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse per interventi di manutenzione e conservazione dei beni culturali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera *b*), del d.l. n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.

ANNO 2013	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.000.000

Oneri a regime: € 2.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 10 commi 1-11

Oggetto delle disposizioni:

realizzazione urgente di moduli abitativi provvisori, nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 nei comuni e nelle provincie dell'Emilia Romagna.


### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo nei limiti delle risorse, allo scopo finalizzate, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2012.

Oneri complessivi non superiori a € 150.000.000 (\*)

CAP. PLUR.

\* Oneri non esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 10 comma 14

Oggetto della disposizione:

supporto per le attività tecnico-ingegneristiche da parte di Fintecna o società da questa interamente controllata, nei territori delle regioni dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo nei limiti delle risorse, allo scopo finalizzate, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2012.

ANNO 2012	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.000.000

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 11 comma 2

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dalle minori entrate determinate dall'innalzamento delle soglie di detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli immobili.


### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse a sostegno dei titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, di cui all'art. 52, comma 18, della legge n. 448 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 1.700.000
ANNO 2014	Importo	€ 18.000.000

Oneri successivi: € 11.300.000 a decorrere dal 2015 fino al 2023.

CORR. PERM.



SCHEDA N. 43

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 12 comma 6

Oggetto della disposizione:

istituzione nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del “Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città”.


## D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Riassegnazione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, delle risorse non utilizzate o provenienti da revoche, relative a specifici programmi in materia di edilizia, così come specificato nel comma 5, lettere a) e b) del medesimo articolo 5 .

ANNO	2012	Importo	€ 10.000.000
ANNO	2013	Importo	€ 24.000.000
ANNO	2014	Importo	€ 40.000.000

Oneri successivi: € 50.000.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

CAP. PLUR.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 14 comma 1

Oggetto della disposizione:

istituzione nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti”.


### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse finalizzate all’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre, di cui all’art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988.

ANNO 2012	Importo	€ 70.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 70.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 70.000.000

Oneri a regime: € 70.000.000 a decorrere dal 2015.

CAP. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articoli 17-*septies*, comma 8 e 17-*undecies*, comma 1

Oggetto delle disposizioni:

istituzione del Piano nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e istituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi a beneficio di tutte le categorie di acquirenti per favorire lo sviluppo della mobilità mediante l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

( ) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ANNO 2013	Importo	€ 70.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 60.000.000

Oneri successivi: € 60.000.000 per l'esercizio 2015

CAP. PLUR.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 24 comma 13

Oggetto della disposizione:

copertura delle minori entrate derivante dalla concessione di un credito d'imposta a beneficio delle imprese che effettuano assunzioni di personale in profili altamente qualificati con contratti a tempo indeterminato.

## C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE


Utilizzo delle entrate derivanti dai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa di cui all'art. 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006.

ANNO 2012	Importo	€ 25.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 50.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 50.000.000

Oneri a regime: € 50.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.





## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 25 comma 3

Oggetto della disposizione:

attività ispettiva sui programmi di investimento da svolgere sulle misure di agevolazioni concesse dal ministero dello sviluppo economico.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

A valere sulle disponibilità del fondo per la crescita sostenibile (ex fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge n. 46 del 1982) di cui all'art. 23, comma 2 della medesima legge.

ANNO 2012	Importo	€ 400.000
ANNO 2013	Importo	€ 400.000
ANNO 2014	Importo	€ 400.000

Oneri a regime: € 400.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 27 comma 6

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dalle convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per le attività svolte in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

A valere sulle disponibilità del fondo per la crescita sostenibile (ex fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge n. 46 del 1982) di cui all'art. 23, comma 2, della medesima legge.

ANNO 2012      Importo      limite del 3% delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo per la crescita sostenibile.

ANNO 2013      Importo      come per il 2012

ANNO 2014      Importo      come per gli anni precedenti

Oneri a regime: gli stessi previsti per gli anni precedenti a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



SCHEDA N. 49

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 27 comma 10

Oggetto della disposizione:

assegnazione di risorse al fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, comma 2, della medesima legge.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo di risorse destinate al finanziamento degli interventi per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'art. 7 della legge n. 181 del 1989, affluite all'entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo (7342) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'assegnazione al fondo indicato in oggetto.

ANNO 2012      Importo      € 34.519.000

**CAP. TEMP.**

\* Le risorse non sono esplicitamente definite nella norma; il valore ascritto è quello disponibile sul capitolo di bilancio ed indicato nella relazione tecnica.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 32-*bis* comma 6

Oggetto della disposizione:

minori entrate fiscali per nuovo regime opzionale della liquidazione dell'IVA, secondo la contabilità di cassa, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo delle risorse derivanti dal gettito dei canoni di concessioni radiotelevisive pubbliche e private, di cui all'art. 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999.

ANNO 2012	Importo	€ 11.900.000
ANNO 2013	Importo	€ 500.000
ANNO 2014	Importo	€ 500.000

Oneri a regime: € 500.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 41-*bis* comma 4

Oggetto delle disposizioni:

incremento di quaranta unità di personale presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, per le straordinarie esigenze di funzionamento.

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:


Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012	Importo	€ 506.000
ANNO 2013	Importo	€ 1.012.000
ANNO 2014	Importo	€ 1.012.000

Oneri a regime: € 1.012.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 52



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 46-*bis* comma 1 lettera g)

Oggetto della disposizione:

minori entrate contributive determinate dalle complessive modifiche all'articolo 2, comma 57, della legge 92 del 2012, introdotte dalla norma medesima e concernenti i livelli delle aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.


## C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) della legge.

ANNO 2013	Importo	€ 4.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 12.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda successiva n. 53.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 46-*bis* comma 1 lettera g)

Oggetto della disposizione:

minori entrate contributive determinate dalle complessive modifiche all'articolo 2, comma 57, della legge 92 del 2012, introdotte dalla norma medesima e concernenti i livelli delle aliquote pensionistiche di finanziamento e di computo per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**


Utilizzo delle risorse derivanti dal fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 46.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 38.000.000

Oneri a regime: € 500.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda precedente n. 52.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 66-*bis* comma 1

Oggetto della disposizione:

istituzione del fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2013	Importo	€ 1.000.000
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.





## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 67 comma 5-ter

Oggetto della disposizione:

destinazione di risorse al comune di Certaldo ai fini della celebrazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita.

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANNO 2013      Importo      € 100.000

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 67-ter commi 3, 5, 6 e 7  
Copertura nell'art. 67-sexies

Oggetto delle disposizioni:

oneri di personale e di funzionamento per l'istituzione di due uffici speciali per la gestione ordinaria della ricostruzione nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo sperimentale di riequilibrio e, a decorrere dalla data della sua attivazione, nel fondo perequativo, come determinato rispettivamente dall'art. 2 e dall'art 13, del d.lgs. n. 23 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 14.164.000
ANNO 2014	Importo	€ 14.164.000
ANNO 2015	Importo	€ 14.164.000

Oneri a regime: € 11.844.000 a decorrere dal 2016.

CORR. PERM.



SCHEDE N. 57

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 67-septies comma 1

Oggetto della disposizione:

ampliamento della platea dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, concernenti agevolazioni (esenzioni IMU fino al 2014 e II.DD. fino al 2013) in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'Emilia-Romagna del maggio 2012.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012.

ANNO 2012	Importo	€ 6.500.000 (*)
ANNO 2013	Importo	€ 8.800.000 (*)
ANNO 2014	Importo	€ 7.800.000 (*)

CORR. PLUR.

(\*) Gli oneri non sono esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 67-*octies* comma 1

Oggetto della disposizione:

riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

### B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse previste quale rifinanziamento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'art. 33, comma 1, terzo periodo della legge n. 183 del 2011.

ANNO 2013	Importo	€ 10.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda successiva n. 59.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 67-*octies* comma 1

Oggetto della disposizione:

riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

## A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

( ) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)


VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ANNO 2014	Importo	€ 10.000.000
ANNO 2015	Importo	€ 10.000.000

CAP. PLUR.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda precedente n. 58.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 69 comma 2

Oggetto delle disposizioni:

copertura oneri quantificati per

- (\*) € 4,2 mln a decorrere dal 2012, per minori entrate determinate dall'abolizione del limite massimo dell'utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili da parte degli enti locali per la realizzazione di opere infrastrutturali (art. 6, comma 1);
- € 9,1 nel 2012, € 9,7 nel 2013, € 8,7 nel 2014 ed € 0,1 nel 2015 per reintegro dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 (art. 8, comma 1);
- (\*) € 23,6 mln nel 2012, € 47,2 mln a decorrere dal 2013, per ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni, che determina tuttavia, minori entrate nette come effetto della riduzione del gettito relativo all'imposta di registro (art. 9);
- (\*) € 4,8 mln nel 2013, € 172,4 mln nel 2014, € 352,1 mln nel 2015, € 253,5 mln a decorrere dal 2016, per minori entrate determinate dall'innalzamento delle soglie delle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico immobili (art. 11, comma 1);
- € 4,8 mln nel 2013, € 172,4 per il 2014 ed € 352,1 per il 2015 detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico (art. 11, comma 2);
- (\*) € 10 mln per il 2012, € 24 mln per il 2013, € 40 mln per il 2014 ed € 50 mln dal 2015, per riversamento all'istituendo Fondo per l'attuazione del piano di sviluppo per le città di disponibilità di tesoreria in essere (art. 12, comma 5);
- € 6 mln nel 2012, per il finanziamento spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale (art. 16, comma 1);
- € 4,5 mln nel 2012, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina (art. 16, comma 2);
- € 5 mln nel 2012 per il contributo per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A. (art. 16, comma 3);
- € 40 mln nel 2012, per le procedure di trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alle regioni Calabria e Puglia, (art. 16, comma 4);
- (\*) € 25,4 mln, nel 2012, quale effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, per utilizzo delle residue disponibilità del fondo per l'efficienza, previsto dall'art. 4, del d.l. n. 40 del 2010, e giacenti su c/c presso Poste italiane (art. 31, comma 1);



- (\*) € 8,1 mln nel 2012, € 10,8 mln nel 2013, € 7,9 mln nel 2014, € 9,4 mln nel 2015, € 11 mln nel 2016 ed € 12,6 dal 2017, per le minori entrate complessivamente determinate dalla totale deducibilità degli interessi passivi per le obbligazioni emesse da taluni società non quotate, nonché dall'abolizione della ritenuta per le nuove emissioni, quali strumenti di finanziamento per l'impresa (art. 32);
- (\*) € 6,6 mln nel 2012, € 8,8 mln nel 2013, € 8,6 mln nel 2014, € 8,7 dal 2015, per perdita di gettito determinata dalla maggiore deducibilità fiscale delle perdite su crediti per le imprese in crisi (art. 33, comma 5);
- (\*) € 3,3 mln a decorrere dal 2012, per gli effetti negativi di gettito sotto forma di maggior compensazione, derivanti dall'introduzione della cedibilità del credito di imposta (c.d. *tax-credit* digitale) a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 51);
- (\*) € 19,7 mln per il 2012, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, per finanziamento di misure a sostegno del settore agricolo, mediante l'utilizzo delle risorse residue disponibili sul bilancio AGEA (art. 59, commi 3-5);
- € 24,9 mln per il 2012 ed € 26,7 mln per il 2013, per l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 69, comma 1).

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

## C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 11, comma 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 della medesima legge

ANNO 2012	Importo	€ 185.458.408
ANNO 2013	Importo	€ 132.780.489
ANNO 2014	Importo	€ 128.600.000

Oneri a regime: € 108.700.000 a decorrere dal 2015

## CORR./CAP. PERM.

(\*) Gli oneri non sono esplicitamente definiti nella norma; il valore ascrivito è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere schede successive nn. 61 e 62.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.


Articolo 69 comma 2

Oggetto delle disposizioni:

copertura oneri quantificati per

- (\*) € 4,2 mln a decorrere dal 2012, per minori entrate determinate dall'abolizione del limite massimo dell'utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili da parte degli enti locali per la realizzazione di opere infrastrutturali (art. 6, comma 1);
- € 9,1 nel 2012, € 9,7 nel 2013, € 8,7 nel 2014 ed € 0,1 nel 2015 per reintegro dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 (art. 8, comma 1);
- (\*) € 23,6 mln nel 2012, € 47,2 mln a decorrere dal 2013, per ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni, che determina tuttavia, minori entrate nette come effetto della riduzione del gettito relativo all'imposta di registro (art. 9);
- (\*) € 4,8 mln nel 2013, € 172,4 mln nel 2014, € 352,1 mln nel 2015, € 253,5 mln a decorrere dal 2016, per minori entrate determinate dall'innalzamento delle soglie delle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico immobili (art. 11, comma 1);
- € 4,8 mln nel 2013, € 172,4 per il 2014 ed € 352,1 per il 2015 detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico (art. 11, comma 2);
- (\*) € 10 mln per il 2012, € 24 mln per il 2013, € 40 mln per il 2014 ed € 50 mln dal 2015, per riversamento all'istituendo Fondo per l'attuazione del piano di sviluppo per le città di disponibilità di tesoreria in essere (art. 12, comma 5);
- € 6 mln nel 2012, per il finanziamento spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale (art. 16, comma 1);
- € 4,5 mln nel 2012, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina (art. 16, comma 2);
- € 5 mln nel 2012 per il contributo per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A. (art. 16, comma 3);
- € 40 mln nel 2012, per le procedure di trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alle regioni Calabria e Puglia, (art. 16, comma 4);
- (\*) € 25,4 mln, nel 2012, quale effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, per utilizzo delle residue disponibilità del fondo per l'efficienza, previsto dall'art. 4, del d.l. n. 40 del 2010, e giacenti su c/c presso Poste italiane (art. 31, comma 1);





- (\*) € 8,1 mln nel 2012, € 10,8 mln nel 2013, € 7,9 mln nel 2014, € 9,4 mln nel 2015, € 11 mln nel 2016 ed € 12,6 dal 2017, per le minori entrate complessivamente determinate dalla totale deducibilità degli interessi passivi per le obbligazioni emesse da taluni società non quotate, nonché dall'abolizione della ritenuta per le nuove emissioni, quali strumenti di finanziamento per l'impresa (art. 32);
- (\*) € 6,6 mln nel 2012, € 8,8 mln nel 2013, € 8,6 mln nel 2014, € 8,7 dal 2015, per perdita di gettito determinata dalla maggiore deducibilità fiscale delle perdite su crediti per le imprese in crisi (art. 33, comma 5);
- (\*) € 3,3 mln a decorrere dal 2012, per gli effetti negativi di gettito sotto forma di maggior compensazione, derivanti dall'introduzione della cedibilità del credito di imposta (c.d. *tax-credit* digitale) a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 51);
- (\*) € 19,7 mln per il 2012, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, per finanziamento di misure a sostegno del settore agricolo, mediante l'utilizzo delle risorse residue disponibili sul bilancio AGEA (art. 59, commi 3-5);
- € 24,9 mln per il 2012 ed € 26,7 mln per il 2013, per l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 69, comma 1).

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, ad eccezione di quelle destinate al grande evento expo 2015.

ANNO 2014          Importo          € 140.661.620

Oneri a regime: € 355.887.450 per il 2015, € 257.900.000 per il 2016, € 259.500.000 per il 2017, € 209.500.000 a decorrere dal 2018.

### CORR./CAP. PERM.

(\*) Gli oneri non sono esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere scheda precedente e scheda successiva nn. 60 e 62.

SCHEDA N. 62



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 134


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 69 comma 2

Oggetto delle disposizioni:

copertura oneri quantificati per

- (\*) € 4,2 mln a decorrere dal 2012, per minori entrate determinate dall'abolizione del limite massimo dell'utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili da parte degli enti locali per la realizzazione di opere infrastrutturali (art. 6, comma 1);
- € 9,1 nel 2012, € 9,7 nel 2013, € 8,7 nel 2014 ed € 0,1 nel 2015 per reintegro dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 (art. 8, comma 1);
- (\*) € 23,6 mln nel 2012, € 47,2 mln a decorrere dal 2013, per ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni, che determina tuttavia, minori entrate nette come effetto della riduzione del gettito relativo all'imposta di registro (art. 9);
- (\*) € 4,8 mln nel 2013, € 172,4 mln nel 2014, € 352,1 mln nel 2015, € 253,5 mln a decorrere dal 2016, per minori entrate determinate dall'innalzamento delle soglie delle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico immobili (art. 11, comma 1);
- € 4,8 mln nel 2013, € 172,4 per il 2014 ed € 352,1 per il 2015 detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico (art. 11, comma 2);
- (\*) € 10 mln per il 2012, € 24 mln per il 2013, € 40 mln per il 2014 ed € 50 mln dal 2015, per riversamento all'istituendo Fondo per l'attuazione del piano di sviluppo per le città di disponibilità di tesoreria in essere (art. 12, comma 5);
- € 6 mln nel 2012, per il finanziamento spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale (art. 16, comma 1);
- € 4,5 mln nel 2012, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina (art. 16, comma 2);
- € 5 mln nel 2012 per il contributo per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A. (art. 16, comma 3);
- € 40 mln nel 2012, per le procedure di trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alle regioni Calabria e Puglia, (art. 16, comma 4);
- (\*) € 25,4 mln, nel 2012, quale effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, per utilizzo delle residue disponibilità del fondo per l'efficienza, previsto dall'art. 4, del d.l. n. 40 del 2010, e giacenti su c/c presso Poste italiane (art. 31, comma 1);



- (\*) € 8,1 mln nel 2012, € 10,8 mln nel 2013, € 7,9 mln nel 2014, € 9,4 mln nel 2015, € 11 mln nel 2016 ed € 12,6 dal 2017, per le minori entrate complessivamente determinate dalla totale deducibilità degli interessi passivi per le obbligazioni emesse da taluni società non quotate, nonché dall'abolizione della ritenuta per le nuove emissioni, quali strumenti di finanziamento per l'impresa (art. 32);
- (\*) € 6,6 mln nel 2012, € 8,8 mln nel 2013, € 8,6 mln nel 2014, € 8,7 dal 2015, per perdita di gettito determinata dalla maggiore deducibilità fiscale delle perdite su crediti per le imprese in crisi (art. 33, comma 5);
- (\*) € 3,3 mln a decorrere dal 2012, per gli effetti negativi di gettito sotto forma di maggior compensazione, derivanti dall'introduzione della cedibilità del credito di imposta (c.d. *tax-credit* digitale) a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 51);
- (\*) € 19,7 mln per il 2012, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, per finanziamento di misure a sostegno del settore agricolo, mediante l'utilizzo delle risorse residue disponibili sul bilancio AGEA (art. 59, commi 3-5);
- € 24,9 mln per il 2012 ed € 26,7 mln per il 2013, per l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 69, comma 1).

#### A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

( ) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

#### VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ANNO 2012	Importo	€ 5.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 5.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 5.000.000

#### CAP. TEMP.

(\*) Gli oneri non sono esplicitamente definiti nella norma; il valore ascrivito è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere schede precedenti nn. 60 e 61.



SCHEDA N. 63

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 16 commi 12 e 12-*bis*

Oggetto della disposizione:

contributo destinato alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna per la riduzione del debito.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio".

ANNO 2012	Importo	€ 500.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere scheda successivo n. 64.

SCHEDA N. 64



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 16 commi 12 e 12-bis

Oggetto della disposizione:

contributo destinato alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna per la riduzione del debito.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo della riduzione del contributo ai Comuni (previsto dal comma 12, lettera b-bis)), di cui all'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012.

ANNO 2012	Importo	€ 300.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere scheda precedente n. 63.

SCHEDA N. 65



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 17 comma 13-bis

Oggetto della disposizione:

contributo destinato alle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per la riduzione del debito.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio".

ANNO 2012	Importo	€ 100.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 66



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 23 comma 9

Oggetto della disposizione:

finanziamento dell'emergenza conseguente alle avversità atmosferiche del febbraio 2012.


## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di risorse di cui all'art. 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota destinata allo stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

ANNO 2012	Importo	€ 4.012.422
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda successiva n. 67. Inoltre è prevista nel comma 10-bis una copertura aggiuntiva per un limite massimo di 6 milioni a carico delle disponibilità relative al fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2012.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 23 comma 9

Oggetto della disposizione:

finanziamento dell'emergenza conseguente alle avversità atmosferiche del febbraio 2012.

**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

Utilizzo di risorse di cui all'art. 33, comma 11, della legge n. 183 del 2011, di cui al fondo per il riparto della quota del cinque per mille del gettito IRPEF in base alla scelta del contribuente.

ANNO 2012	Importo	€ 4.987.578
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda precedente n. 66. Inoltre è prevista nel comma 10-bis una copertura aggiuntiva per un limite massimo di 6 milioni a carico delle disponibilità relative al fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2012.



SCHEDA N. 68



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 23 comma 12-*septies*

Oggetto della disposizione:


contributo straordinario per i comuni terremotati in Abruzzo al fine di garantire la stabilità dell'equilibrio finanziario e la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, relativamente alla quota annuale assegnata dal CIPE agli interventi di ricostruzione nell'ambito della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

ANNO 2012      Importo      € 35.000.000

CORR. TEMP.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 23 comma 12-*duodecies*

Oggetto della disposizione:

misure in favore degli enti non commerciali operanti nelle aree svantaggiate nel settore della sanità privata e in situazioni di crisi aziendale.


**B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA**

A valere sulle risorse del fondo sociale occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

ANNO 2013	Importo	€ 8.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.000.000

Oneri a regime: € 2.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Articolo 24

copertura oneri derivanti dagli articoli:

- 2, comma 11 - anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR per i soggetti che hanno già maturato i requisiti utili al pensionamento al 31 dicembre 2011;
- 3, comma 16 - perdita di gettito in termini di cassa (temporanea per il quinquennio 2012/2016) per la prevista diversa modalità di versamento dell'imposta di registro sulle concessioni demaniali;
- 3-bis, comma 6 - credito di imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma in Emilia Romagna quale modalità di contributo alternativo destinato ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione immobili (€ 450 mln a decorrere dal 2013);
- 5- comma 1 - riduzione aggio (un punto percentuale) sulle somme riscosse dai concessionari della riscossione (oneri permanenti e in termini di fabbisogno ed indebitamento);
- 7- comma 21 - rideterminazione delle modalità di copertura del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 (€ 550.000.000 per il 2013 e 2014);
- 21- comma 1 - riduzione dell'incrementi delle aliquote IVA ordinaria e ridotta (€ 3.280 mln per il 2012, € 6.560 per il 2013 ed € 9.840 a decorrere dal 2014);
- 22 - maggiore spesa pensionistica per un contingente di ulteriori categorie di soggetti (55.000) in possesso dei requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DL n. 201 del 2011 (€ 190 mln per il 2014 in aumento negli esercizi successivi come da RT);
- 23 - altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal medesimo provvedimento.

ANNO 2012	Importo	€ 3.780.250.000
ANNO 2013	Importo	€ 10.544.000.000 (*)
ANNO 2014	Importo	€ 11.157.150.000 (*)



Oneri a regime: € 11.157.150.000 a decorrere dal 2015.

CORR./CAP. PERM.

(\*) Ai fini della compensazione degli effetti in termini fabbisogno ed indebitamento netto le cifre aumentano ad € 10.558.328.000 per il 2013 e ad € 11.207.150.000 a decorrere dal 2014.

PAGINA BIANCA

€ 9,00



\*17048000280\*